IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LI - Serie IV - Vol. VIII - Fasc. XI - Novembre 1926

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - Atti del S. P. Pio XI. Bolla che erige la Prelatura di Pompei, p. 321. - **Suprema S. Congregazione del S. Officio.** Decreto di scomunica personale, p. 328. - **S. Congregazione del Concilio.** Circolare su l'insegnamento religioso, 1) *Ispezione*; 2) *Programma per le scuole medie*, p. 329. - **S. Congregazione dei Seminari.** Circolare su la disciplina catechistica, p. 333. — **CONSULTAZIONI.** Sul rendiconto al Vescovo per le parrocchie religiose, p. 335. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** I cappellani militari, p. 347. — **QUESITI MINORI,** p. 351. — **RECENSIONI,** p. 352.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

Si erige in Prelatura nullius *il santuario della B. V. di Pompei, e si estende la giurisdizione del Prelato a tutte le opere annesse.* [*A. A. S.*, XVIII, 403].

Constitutio Apostolica. — *Vallis Pompeiae: Praelaturae* nullius *dioecesis Beatissimae Virginis Mariae a Sacratissimo Rosario.* - PIUS EPISCOPUS, Servus Servorum Dei, ad futuram rei memoriam. — Beatissimae Virginis Mariae a Sacratissimo Rosario Aedes in Valle Pompeia magnificentissime piis fidelium oblationibus erectas, iteratis iam vicibus praedecessores Nostri immortalis memoriae Leo XIII, Pius X ac Benedictus XV pontificali auctoritate honoribus honestarunt privilegiisque singularibus auxerunt.

Iuvat praesertim speciali mentione referre quae ad ipsarum Aedium Marialium firmamentum Summus Pontifex Leo XIII, recolendae memoriae, disposuit ac statuit, quaeque circa easdem temporum decursus facta sunt.

Apostolicis enim Litteris *Qua Providentia* diei 13 martii 1894 idem Summus Pontifex munus acceptavit, sibi pro quinquagesimo suae consecrationis anno oblatum, quo Bartholomaeus et Anna Maria coniuges Longo sese de sacris aedibus B. Mariae Virginis in Valle Pompeia omni potestate atque auctoritate abdicabant, ut eae cum omni supellectili, ornatuque, rebusque pretiosis, quarum dabatur index, in Apostolicae Sedis ius et dominium transirent. Quod ut legitime efficeretur opportunum quoque dabant chirographum.

Qua occasione arrepta in iisdem Litteris Leo XIII haec insuper expresse edicebat: « *Quam Vallem Pompeiam*, non tamen ultra terminos aedium Marialium, *a dioecesi Nolana seiungimus, seiunctamque in Apostolicae Sedis ditionem subiicimus* ».

Ex eo autem tempore iurisdictionem omnem quam Summus Pontifex super praefatas aedes (hoc est super Sanctuarium, puellarum orphanotrophium, cappellanos confessarios, et super pueros filios eorum qui in carceribus sunt detenti) ad se advocaverat, Apostolica Sedes plenissime semper exercuit per Eminentissimos Viros Cardinalem Monaco La Valletta, Cardinalem Mazzella, Cardinalem Prisco, ac demum per Cardinalem Augustum Silj, nuper defunctum; qui tamen, cum ab initio cardinalitia dignitate non decoraretur, Delegati Apostolici nomine potestatem suam exercuit.

Contigit autem, ut longo huius temporis spatio, auctis fidelium oblationibus pro Sanctuario, hospitium pro filiis carceribus detentorum, quod ab initio in ipsis Marialibus aedibus exstabat, alibi seorsim constitueretur; insuper ut aliae accessiones primitivis Marialibus aedibus adiicerentur, ac denique ut ultimis hisce temporibus pro filiabus carceribus detentorum aedes ac fundus novus acquirerentur. Factum est insuper, ut, non contradicente Apostolica Sede et Ordinario Nolano silente, iurisdictio, Apostolicis Litteris *Qua Providentia* ad Mariales aedes coarctata, ad haec nova loca extenderetur.

His ergo memoriam revocatis quae praesertim Summus Pontifex Leo XIII tam utiliter constituerat, Nos quoque, iisdem omnibus consideratis et perpensis, volentes perficere riteque ordinare et ad novam conditionem aptare quae ab initio ipse Leo XIII statuerat, eiusque dispositioni inhaerere, insimul pro peculiari qua ferimur devotione erga Beatissimam Virginem, praefatas aedes, a dioecesi Nolana iam avulsas et sub directa S. Sedis iurisdictione positas, novo pontificalis benevolentiae testimonio illustrare voluimus; ideoque per decretum Sacrae Congregationis Consistorialis diei 20 proxime elapsi mensis martii institutionem a glorioso decessore Nostro Leone XIII, ut supra, peractam, in Praelaturam ereximus nuncupandam « Pompeianam *nullius* dioecesis » ex titulo Beatissimae Virginis Mariae a Ss.mo Rosario.

Quum vero singularis negotii gravitas exigat ut quae circa hanc Pompeianam Praelaturam decrevimus vel plenius statuantur, per has Apostolicas sub plumbo Litteras, reassumptis et veluti in unum collectis iis omnibus quae ad rem pertinent, haec quae sequuntur decernimus:

1. Institutio a Leone XIII Apostolicis Litteris *Qua Providentia* peracta, nomen ac dignitatem Praelaturae *nullius* diocesis suscipiet et assumet, a Beatissima Virgine Maria a Ss.mo Rosario in Valle Pompeia nuncupandae.

2. Ad honestam Praelati sustentationem, ipsi propria erit annua pensio duodecim millium libellarum, ex oblationibus fidelium, quae quotannis Sanctuario fieri solent, desumenda.

3. Ceteras oblationes omnes, sive iam collectas sive colligendas nec non bona omnia quae in exsecutionem Decreti diei 20 mensis martii, iam per publicum instrumentum in forma legali confectum die 9 aprilis nuper elapsi, legitime translata sunt, Praelatus administrabit cum consilio de quo infra ut plene ac fideliter erogentur in fines ad quos datae sunt, scilicet pro cultus et fabricae expensis et pro sustentatione sacerdotum nec non puerorum ac puellarum qui prope Sanctuarium aluntur ac educantur et eidem Sanctuario, salva eorum educatione, quadamtenus deserviunt.

4. Praelatus a S. Sede designandus potestatem suam, immediate S. Sedi subiectam, exercebit in territorio nedum primitivo sed etiam actuali Aedium Marialium, itemque in aedibus et territorio filiis et filiabus in carceribus detentorum adsignatis.

5. Haec Praelati potestas tum ordinis tum iurisdictionis eadem erit ac ea quae spectat ad ceteros locorum Ordinarios, ad tramitem iuris communis.

6. Quinto quoque anno Praelatus relationem faciet ad Sacram Congregationem Consistorialem de statu ipsius Praelaturae, servatis servandis et iuxta praescriptum ss. canonum, prout ceteri Episcopi, Abbates et Praelati *nullius* dioecesis adiguntur; sed insuper singulis omnino annis integram relationem du statu oeconomico omnium bonorum quorum administrationem gerit ad S. Sedem mittere debebit, iniuncta pariter obligatione recurrendi quoties cuiusque generis negotiorum gravitas, etiam quoad spectat temporalem administrationem, id exigat, et firmo sarctoque iure ipsius S. Sedis pro libitu quandoque interveniendi in omnia quae respiciunt sive statum moralem Praelaturae rerumque omnium quae Praelati potestati ac iurisdictioni subiacent, sive temporalem administrationem omnium bonorum quae ad finem singulis proprium cum suis proventibus tributa sunt vel in posterum erunt tribuenda.

7. Sicuti iam mos erat cum Marialibus Delegatus Apostolicus praesideret, ita Praelato Pompeiano adsidebunt tres viri ex ordine clericali, a Sacra Congregatione Consistoriali eligendi, qui eum consilio et opere adiuvent in ordinario Praelaturae regimine ac in ordinaria oblationum nec non bonorum, ut supra, administratione et erogatione iuxta debitos fines. Ex istis unus, qui ad rem designabitur, Praelati absentis vices geret cum potestate Vicarii Generalis ad tramitem iuris communis; ac, Praelatura vacante, potestatem Vicarii Capitularis assumet, sub immediata tamen S. Sedis directione et vigilantia, usque dum alius Praelaturae regendae sit praepositus.

8. Munus tandem advigilandi ut rite Sanctuarium tum in spiritualibus tum in temporalibus regatur ac ut oblationes ac bona in finem ad quem singula ordinata sunt dirigantur ac administrentur,

quodque hactenus particulari Patrum Cardinalium Coetui seu *Commissioni* concreditum fuit, etiam in posterum adhuc exercebitur ab illis Patribus Cardinalibus quibus a Summo Pontifice commissum erit.

Quae autem hisce Litteris Apostolica auctoritate a Nobis decreta sunt, nulli hominum, nullo unquam tempore ac quacumque ex causa, infringere aut iis repugnare vel quomodolibet contraire liceat. Si quis vero, quod Deus avertat, hoc attentare praesumpserit, sciat se obnoxium evasurum esse poenis a sacris canonibus contra obsistentes exercitio ecclesiasticae iurisdictionis statutis.

Hisce omnibus, ut supra, confirmatis ac constitutis, ad eadem exsecutioni mandanda deputamus venerabilem fratrem Raphaelem Carolum Rossi, Archiepiscopum Thessalonicensem, Sacrae Nostrae Congregationis Consistorialis Adsessorem, eidem tribuentes facultates opportunas ac necessarias, etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, alium virum in ecclesiastica dignitate constitutum, ac definitive sententiam dicendi de quavis difficultate vel oppositione in exsecutionis actu quomodolibet oritura, imposto onere ad sacram Congregationem intra sex menses transmittendi authenticum exemplar peractae exsecutionis.

Volumus insuper ut harum Litterarum transumptis, etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate constituti munitis, eadem omnino tribuatur fides in iudicio et extra illud, quae hisce Litteris Nostris tribueretur, si originaliter exhibitae vel ostensae forent.

Decernimus denique has praesentes Litteras valituras, contrariis quibuslibet, etiam peculiari et expressa mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo vigesimo sexto, die octava mensis maii, Pontificatus Nostris quinto.

O. Card. CAGIANO, *S. R. E. Cancellarius.*

✠ C. Card. DE LAI, Ep. Sabinen. et Mandelen. *S. C. Consistorialis Secretarius.*

Dominicus Spolverini, *Protonotarius Apostolicus.*
Dominicus Jorio, *Protonotarius Apostolicus.*

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Canc. Ap., vol. XXXIII, n. 34.

ANNOTAZIONI

Pubblichiamo il testo di questa Bolla, sebbene si tratti piuttosto di un atto particolare del S. Padre, non tanto perchè, se non erriamo, in Italia da più d'un trentennio (1892, diocesi di Chiavari) non si erano fatte fondazioni di benefici concistoriali, (prescindendo dall'Ordinariato militare), ma molto più perchè la nuova fondazione risolve nel migliore dei modi la situazione giuridica, abbastanza intricata dal punto di vista del diritto patrio, del celebre santuario (1).

Sebbene la storia del Santuario di Pompei sia spesso stata scritta con animo partigiano, pure sono universalmente accettati questi punti.

Il testè defunto e largamente compianto avv. Bartolo Longo, nell'intento di propagare la devozione del Rosario in Valle di Pompei, ove la sua consorte Maria Anna Farnarano ved. contessa De Fusco aveva dei beni, ottenne dal suo confessore, il domenicano P. Radente, un quadro della Vergine, ch'egli aveva molto prima acquistato per soli 8 carlini (L. 3,40) da un rivendugliolo, e fatta ridurre a forma più artistica la pittura dal Maldarelli, domandò al vescovo di Nola, mons. G. Formisano, il permesso di collocarlo alla pubblica venerazione su un altare della vecchia chiesa parrocchiale del S. Salvatore. Il Vescovo, che aveva già in animo di erigere una migliore chiesa per quella parrocchia, essendo questo il punto più lontano della sua diocesi, non solo lo permise, ma affidò ai Longo di farsi promotori della nuova costruzione. « Ora che voi volete fare un altare al Rosario, io propongo invece che fac- « ciamo non un altare, ma una chiesa. Procurate degli associati per un soldo « al mese, e così voi raccoglierete delle somme da parte vostra, e io dalla mia « corrisponderò un sussidio di lire 500 », (Longo, *Storia del Santuario di Pompei*, 8ª ed., 1919, p. 125). Così si fece, e i fedeli, conoscendo il beneplacito del vescovo di Nola, largheggiarono in oblazioni: col suo consenso vi fu costituita dai Domenicani la Confraternita del Rosario (12 dicembre 1875) e il Vescovo permise che un altare della vecchia parrocchia fosse provvisoriamente dedicato al culto dell'immagine. Con istrumento 30 aprile 1876 intestato alla De Fusco al Longo e al Vescovo di Nola fu acquistato il terreno « per l'interesse e nel vantaggio della nuova chiesa parrocchiale da intito- « larsi al SS. Salvatore e SS. Rosario » effettuandone il pagamento totale di L. 1600, in ragione di L. 500 da parte del Vescovo « per semplice sussidio alla « edificazione della prefata chiesa », e pel restante dai coniugi, « per tanto che « avevano raccolto nella più parte dalle persone appartenenti al terzo Ordine « domenicano e per semplici oblazioni dei fedeli ». La posa della prima pietra avvenne l'8 maggio 1876: l'aiuto dato dalla popolazione locale, che concorse perfino con l'opera personale pel trasporto dei materiali, le offerte pervenute da ogni parte alla fama dei continui prodigi ivi operati, permisero che in

(1) Cfr. Saviano avv. Renato, *I Santuari nel Diritto. Il Santuario di Pompei*, con prefazione del prof. F. Degni, Napoli, Jovene, 1926, egregia monografia di cui largamente ci gioviamo.

breve l'edificio sacro fosse compiuto: il 7 maggio 1887 fu consacrato il primo altare, e la chiesa venne dedicata il 7 maggio 1891. Intanto a iniziativa dei Longo, e pel concorso di fedeli si aprivano all'ombra del santuario vaste opere di beneficenza: nel 1887, contiguo alla chiesa, l'orfanotrofio femminile, ampliato e inaugurato nel 1912; nel 1892, in apposito edificio espletato nel 1895, l'Ospizio pei figli dei carcerati, e il 15 ottobre 1922, si è posta la prima pietra dell'Ospizio per le figlie dei carcerati. Data la fama del Santuario, fu facile ai Longo e al Vescovo ottenere dalla S. Sede un Cardinale Protettore, che fu per breve del 28 marzo 1890, il Card. Monaco La Valletta; in seguito i Longo si decisero, in occasione del giubileo episcopale di Leone XIII, di trasmettere tutti i loro diritti sul Santuario nelle mani del S. Padre e ne derivò il breve « *Qua providentia* » del 13 marzo 1894 con cui Leone XIII assumeva la tutela e giurisdizione perpetua sul Santuario, che staccato dalla diocesi di Nola, passava alla dipendenza immediata della S. Sede, decretandosi che il Card. Monaco assumesse l'autorità di « Vicario del S. Pontefice », e disponendosi che i coniugi Longo « dum vitam vivant totius rei familiaris cura- « tores esse volumus ita ut sicut hactenus *administrationem* oblatorum mune- « rum et corrogatae stipis gessere, sic *vice atque auctoritate Rom. Pont.* in « posterum gerant ». Con breve 4 maggio 1901 il Santuario veniva elevato al grado di Basilica minore. Morto Leone XIII, in seguito, il papa Pio X, revocata la concessione precedente, affidò l'amministrazione anche economica del Santuario ai domenicani, nominandone Rettore il P. G. La Camera. Ma nello scindersi così l'amministrazione economica del Santuario da quella delle opere di beneficenza, nacquero seri inconvenienti, a scongiurare i quali i coniugi Longo si indussero a trasmettere alla S. Sede nel 1905 anche le dette Opere. Furono rogati all'uopo vari strumenti notarili: 12 agosto 1905 tra il Longo e l'avvocato consulente della S. Sede in cui il Longo riconobbe e dichiarò esplicitamente come *verità di fatto*, che « tutta la singolare creazione « miracolosa di Valle di Pompei essendo opera dei fedeli e quindi della Divi- « nità, era naturalmente pertinenza della Santa Sede » cui chiedeva fossero « in catasto intestati gli immobili frutto dell'oblazione dei fedeli »; il che fu fatto per istrumento 12 settembre 1906, dichiarandosi che « tutti gli immobili « rustici e urbani... esistenti in Valle... e in Scafati... i quali trovansi allibrati « nei pubblici registri al nome dell'avv. Bartolo Longo fu B. devono invece « essere posti a nome della Santa Sede Apostolica a cui appartengono perchè « acquistati e costruiti con l'obolo dei fedeli »; 2 luglio 1908. tra il Longo e Mons. Sili, Delegato pontificio, come mandatario speciale di S. S. Pio X, in cui si correggono le indicazioni catastali pei beni di Scafati, errate nel precedente istrumento di guisa che l'agente non aveva potuto procedere alla voltura in testa alla S. Sede, anche « ad evitare qualunque equivoco ».

La S. Sede governò il Santuario e le opere annesse mediante un Cardinale Vicario, di cui l'ultimo fu il compianto card. Sili, che nel principio, non avendo ancora rivestito la porpora, si denominò Delegato Pontificio; in ogni modo il mandatario della S. Sede fu preposto all'amministrazione unitaria temporale e spirituale del Santuario e delle Opere, con giurisdizione vescovile nell'ambito del Santuario. Dapprima questo fu officiato dai PP. Domenicani, e i religiosi erano scelti all'uopo d'accordo col Vicario e Delegato. Nel 1907

fu istituita presso la S. Sede una speciale commissione cardinalizia cui questi doveva riferire sulle questioni concernenti tanto il Santuario che le Opere, su l'andamento generale e economico, e sottoporre i bilanci, i cui residui attivi venivano capitalizzati presso la S. Sede in un fondo per gli eventuali bisogni: unica amministrazione, unica la cassa pel Santuario e le Opere annesse. Nel 1921, l'Ordine domenicano, non potendo ottenere, come desiderava, l'ufficiatura del Santuario in forma autonoma, lasciò definitivamente, come Ordine, la cura del medesimo, e fu sostituito da un collegio di penitenzieri o cappellani scelti dal Vicario. L'attuale Bolla pontificia compie l'opera: la S. Sede, da beni di sua proprietà erige in titolo il nuovo ente ecclesiastico senza in alcun modo diminuire il patrimonio della diocesi di Nola, o della parrocchia del S. Salvatore, cui fu destinata nuova sede separata, nè dare diversa destinazione a beni soggetti al Fondo culto (cfr. legge 13 maggio 1871, art. 16). Non vi ha dubbio perciò che il Santuario e le Opere annesse, nella nuova forma, costituisca ora un ente autonomo e perfettamente giuridico, con personalità del tutto distinta da quella della S. Sede, e pienamente capace di acquistare e disporre, anche di fronte alle leggi patrie.

Fin qui, come abbiamo accennato, la questione si prestava a largo dibattito fra i civilisti. Alcuni ritenevano che i Longo avessero la *proprietà fiduciaria* delle oblazioni dei fedeli, e quindi dell'opera da loro promossa. Altri negavano ogni proprietà, e pertanto restavano dubbiosi sul buon diritto dei Longo a trasferire i loro diritti alla S. Sede. In teoria poteva forse considerarsi come soggetto di diritto, precisamente l'ente erigendo, ma dinanzi alle leggi patrie, come riconoscere a questo la capacità giuridica, in mancanza di ogni atto riconoscitivo o collativo da parte dello Stato? Meno ancora i civilisti potevano accettare la dottrina canonica che i beni ecclesiastici, come diveniva senza dubbio il provento delle oblazioni dei fedeli, hanno sempre un proprietario nella *Chiesa* cattolica, come persona giuridica, mentre appunto il diritto patrio non le riconosce tale personalità. La giusta definizione del rapporto giuridico si ricava invece dagli atti esaminati, nei quali i Longo riconoscono alla *Santa Sede* che è persona giuridica anche nel diritto patrio, la proprietà dei controversi beni: ed è chiaro che essi solo, i Longo, potevano fare tale riconoscimento (più che trasferimento) di dominio, nella loro qualità di liberi mandatarii degli oblatori, e interpreti della loro volontà. In che deve certamente scorgersi insieme la miglior lode pei Longo, e il fondamento indiscutibile del diritto di proprietà della S. Sede.

Rimaneva però in sospeso un'altra grave questione. Tale proprietà della S. Sede, deve confondersi con gli altri beni di questa, o ha una entità distinta, per quanto dalla S. Sede dipendente? Ciò involge tutta la complessa teorica degli *enti di fatto* e della loro figura e capacità giuridica. Facil cosa è infatti dimostrare che il Santuario e le opere annesse, sia nella finalità, sia nei mezzi, formano un organismo avente vita tutta propria. Ma certo esso non aveva fin qui personalità giuridica, tale da poter esser riconosciuto quale ente morale; bensì quella di un ente di fatto alla dipendenza della S. Sede che vi esercita diritti di proprietà: e qui sorge precisamente l'alea anzidetta, circa la capacità di tali enti, nel diritto patrio, a acquistare anche per liberalità testamentarie, circa la successione interna, la rappresentanza e capacità

processuale ecc.: e anche nel caso più favorevole ,l'inconveniente di non sapere se il Delegato o Vicario della S. Sede rappresenti questa, oppure l'ente di fatto.

A dirimere queste difficoltà anche recentemente si erano fatti voti pur da autorevoli giuristi che all'Opera di Valle di Pompei, pur considerata come un *quid unum*, venisse riconosciuta dallo Stato la personalità giuridica, con un provvedimento d'eccezione. Ostava però l'appartenenza del Santuario e delle Opere di beneficenza alla Santa Sede, e perciò si proponeva che, nel mandatario del Papa, lo Stato non riconoscesse altro che il rappresentante della *istituzione*, l'organo indispensabile per perseguire i fini e pel funzionamento della medesima.

Colla Bolla presente, la quale costituisce tutta l'Opera Valpompeiana in una Prelatura *nullius*, sotto il mero controllo della S. Sede, la quale così proclama che il suo dominio su l'Opera non è che una forma di tutela, e un conferimento di dignità e di fama all'Opera stessa, ogni difficoltà viene a cadere, balzando viva e distinta la sua personalità giuridica, non di semplice *locus pius*, ma di una figura tipica di ente ecclesiastico, quale è la Prelatura con giurisdizione episcopale, che anche lo Stato deve annoverare tra gli enti necessari al culto, come la parrocchia e la diocesi.

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Officio.

Si dichiara incorso nella scomunica nominale un curato, ribelle alle sentenze e agli ordini della Suprema. [*A. A. S.*, XVIII, 434].

Decreto. — Il sac. Francesco Capone, originario di Barra (Napoli), venne nominato Economo Curato della parrocchia di Selvacava nell'archidiocesi di Gaeta; in seguito a regolare processo fu condannato con sentenza emanata da questa Suprema Sacra Congregazione in Feria IV, 6 maggio 1925. Non essendosi alla medesima sottomesso, per decreto di Feria IV, 11 novembre dello stesso anno, fu interdetto dalla celebrazione della Messa in tutta l'archidiocesi, e con successiva ordinanza di Feria IV, 28 aprile del corrente anno, fu minacciato formalmente di scomunica se entro dieci giorni dall'intimo non avesse fatto atto di piena sottomissione.

Nonostante la longanimità usata dalla Suprema Congregazione, il sacerdote suddetto non solo è rimasto ostinatamente pervicace nella sua contumacia, ma per di più è stato causa di gravi disordini, sobillando il popolo, continuando l'esercizio abusivo del ministero parrocchiale perfino fuori di chiesa, violando in ogni modo le superiori disposizioni dell'Autorità ecclesiastica.

A togliere lo scandalo ed a provvedere al bene delle anime, gli E.mi e Rev.mi Cardinali Inquisitori Generali si sentono in dovere di

dichiarare, e realmente e formalmente dichiarano col presente decreto, il soprannominato sacerdote Francesco Capone incorso nella scomunica a termini del can. 2257 con tutti gli effetti di diritto (1).

Roma, dal Palazzo del S. Offizio, 3 novembre 1926.

Luigi Castellano,
Notaro della Suprema S. C. del S. Offizio.

L. ✠ S.

Sacra Congregazione del Concilio.

A tutti i Vescovi d'Italia circa l'insegnamento religioso nelle scuole dello Stato.

Circolare. — *R.mo Monsignore.* - Dalle relazioni dei Delegati Regionali circa l'insegnamento religioso impartito nelle scuole primarie dello Stato durante l'anno scolastico 1925-26, apparisce che in questo terzo anno di esperimento in generale è stata assidua la diligenza degli insegnanti, e quindi consolante il profitto degli alunni.

È necessario però che in materia di tanta importanza si moltiplichino le cure affinchè l'insegnamento venga di fatto impartito in tutte le scuole nelle quali è prescritto, sia dato con esattezza di dottrina, e sia esteso anche ai corsi dove l'istruzione religiosa è semplicemente facoltativa.

A tale scopo questa Sacra Congregazione crede opportuno di richiamare l'attenzione dei R.mi Ordinari sulla necessità che siano fedelmente osservate le norme date da questa S. Congregazione, ed in modo particolare sui due punti seguenti, intorno ai quali non si è avuta una pratica nè costante, nè precisa.

A) *Vigilanza sull'insegnamento.* - Non in tutte le diocesi, nè in tutte le scuole delle diverse diocesi ha avuto luogo la ispezione, e si è notato qualche ritardo nella nomina delle persone incaricate

(1) Codesti effetti, evidentemente, sono anche quelli che seguono la sentenza dichiaratoria, per lo scomunicato notorio: cfr. 2259 (escluso da ogni partecipazione alla celebrazione di officii divini), 2260 (escluso anche dal ricevere i sacramentali), 1240 (dalla sepoltura ecclesiastica, in guisa che chi forzasse a tale sepoltura viene scomunicato a sua volta (2339), e ne verrebbe violato il cimitero (1207, 1175); tutti gli atti giuridici da lui posti in foro ecclesiastico sono *invalidi*, anche al patronato (765, 769) e la sua deposizione in giudizio è nulla (1757 § 2).

di accompagnare l'Ispettore o Direttore didattico nell'ispezione dell'insegnamento religioso.

Qualora nell'anno passato non avesse avuto luogo la ispezione, i R.mi Ordinari insistano, ed in caso di un lungo ed ingiustificato ritardo, si rivolgeranno a questa stessa S. Congregazione.

Intanto, a parziale deroga di quanto si raccomandava nella Circolare di questa S. Congregazione del 20 febbraio 1925 è bene che, come già si è fatto in alcuni luoghi, si nominino altri Delegati accompagnatori, forniti però delle doti necessarie, in modo che ne esista uno in ogni località ove sono scuole, o almeno nelle vicinanze. Sarà così più facile al Sacerdote delegato tenersi a disposizione del R. Ispettore scolastico, o del Direttore didattico allorchè si recheranno a visitare le scuole.

Per la ispezione si raccomanda di tenere presenti le norme indicate nell'Allegato n. 1 che si unisce.

B) *Insegnamento religioso nelle scuole medie.* - Difficoltà talvolta anche gravi, si sono incontrate nell'introdurre l'insegnamento della religione nelle scuole medie; e le principali sono state: la scarsità di Clero; la non obbligatorietà dell'insegnamento; l'orario postscolastico.

La zelo indefesso dei R.mi Ordinari che ha superato in tanti luoghi questi ostacoli, ottenendo risultati ottimi e consolanti, ci dà certezza che in questo anno scolastico l'insegnamento religioso sarà impartito in tutte le scuole medie, e sarà frequentato con assiduità e profitto dagli alunni stessi.

Per agevolare l'opera degli insegnanti, aderendo al desiderio di parecchi R.mi Ordinari, si è preparato un programma d'insegnamento religioso per le scuole medie, del quale si unisce copia (Allegato n. 2).

AVVERTENZA. — I R.mi Ordinari delle Diocesi dell'Italia Centrale, a norma della Circolare 2260/3 del 3 aprile 1924, dovranno mandare a questa S. Congregazione, entro i primi mesi del prossimo anno 1927, la relazione circa l'insegnamento religioso impartito nelle parrocchie delle loro diocesi nell'ultimo triennio 1924-26.

Della S. V. R.ma Aff.mo come Fratello
DONATO Card. SBARRETTI.

Roma, 25 ottobre 1926.

† Giulio, Vesc. tit. di Lampsaco, *Segretario*.

ALLEGATI

—

N. 1. - **Norme per l'ispezione dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie.**

1. Il R.mo Ordinario della Diocesi, al principio di ogni anno scolastico, comunicherà al R. Provveditore agli studi l'elenco delle persone incaricate ad accompagnare il R. Ispettore per l'ispezione dell'insegnamento religioso.

2. Il R.mo Ordinario, durante l'anno scolastico, domanderà, in tempo utile, al R. Provveditore che venga fatta la ispezione.

3. Il Sacerdote delegato, il cui nome è stato comunicato dal R. Provveditore al R. Ispettore, si metterà d'accordo col R. Ispettore stesso per determinare le modalità di orario della ispezione.

4. Il Sacerdote delegato ha il dovere di conoscere il programma governativo assegnato per la religione in ciascuna classe, e la guida d'insegnamento religioso preparata dalla Sacra Congregazione del Concilio.

5. La visita nelle scuole dovrà sempre assumere un carattere paterno e soave, mostrandosi il delegato un collaboratore del maestro, al quale darà quei suggerimenti e consigli che riterrà opportuni, compreso l'indicazione di qualche libro che agevoli al maestro stesso l'insegnamento della religione.

6. Per i libri di testo del Sacerdote delegato suggerirà che si preferiscano quelli che si conformano alla guida sopra indicata al n. 4, e che portano l'approvazione ecclesiastica con questa formola: *Cum servata sint omnia quae servanda erant.*

7. All'ispezione dovrà seguire una dettagliata relazione al proprio R.mo Ordinario: solo se si avranno appunti da fare, il Sacerdote delegato riferirà al R. Ispettore, dandone previo avviso all'Ordinario.

8. Per qualunque difficoltà di qualche rilievo gli si presenti nell'adempimento del suo ufficio, il Sacerdote delegato dovrà ricorrere, senza indugio, al R.mo Ordinario, e qualora perdurasse la detta difficoltà, ricorrerà a questa Sacra Congregazione.

N. 2. - **Programma d'insegnamento per le scuole medie.**

A) *Scuole medie di grado inferiore.*

Anno 1°: Fede — Credo, ossia principali verità della fede cristiana (Catechismo di Pio X, n. 28-160).

Anno 2°: Morale Cristiana — Comandamenti di Dio — Precetti della Chiesa — Virtù (Catechismo di Pio X, n. 161-266).

Anno 3°: Mezzi della Grazia — Mezzi produttivi o Sacramenti — Mezzo impetrativo o Orazione (Catechismo di Pio X, n. 267-433).

Anno 4°: Brevi cenni di Storia della Rivelazione divina — Brevi cenni

sulle feste cristiane (servono di traccia le Appendici I e II che si trovano nel Catechismo di Pio X).

NB. — Nelle scuole complementari il programma del 3° e 4° anno dovrà essere svolto nel 3° anno, e nelle ginnasiali il programma del 4° anno si svolgerà in due anni nella 4ª e 5ª classe.

Fra i molti testi che possono essere scelti per la spiegazione del detto programma si giudicano utili i seguenti:

1. Can. Annoni, *Verità e Vita.* 3 volumi. Società Editrice Internazionale. Torino;

2. Sac. Florida, *Corso di Religione.* 1 volume. Anonima Tipografica Vicentina. Vicenza;

3. Sac. G. Ravaglia, *Armonie Divine.* 3 volumi. Società Editrice Internazionale. Torino.

B) *Scuole medie di grado superiore.*

Anno 1°: Parte I, *Della Religione in generale.* Esistenza di Dio — Natura di Dio — L'uomo — Spiritualità e immortalità dell'anima — Libero arbitrio — Il dovere della Religione — La Rivelazione — Le basi della Fede — Criteri per conoscere la Rivelazione.

Anno 2°: Parte I, *La Rivelazione Cristiana. Fonti* della vita e della dottrina di Gesù Cristo — Il valore storico degli evangeli — Il Messia predetto ed aspettato — I miracoli di Gesù Cristo — Le profezie di Gesù Cristo — La santità e la dottrina di Gesù Cristo — I martiri — Propagazione e conservazione della religione cristiana — I miracoli nella religione cristiana — Dovere di abbracciare la religione cristiana — Cause dell'incredulità — La religione cristiana e le altre religioni.

Parte II, *Il Cristianesimo nei primi tre secoli.*

Anno 3°: Parte I, *La Chiesa di Gesù Cristo* — Gesù Cristo ha istituito la Chiesa — La Chiesa è una società gerarchica — La Chiesa di Gesù Cristo è una società monarchica — Primato di S. Pietro — La Chiesa è infallibile — Unità, santità, apostolicità, e cattolicità della Chiesa — La Chiesa Romana è la vera Chiesa — Le chiese protestanti e orientali scismatiche non sono la vera Chiesa di Gesù Cristo — Il Romano Pontefice è infallibile — Fonti del magistero ecclesiastico; S. Scrittura e Tradizione — Fuori della Chiesa non c'è salvezza — Risposte alle principali accuse contro la Chiesa Cattolica — La Chiesa e la società — La Chiesa e la civiltà.

Parte II, *Questioni scelte di storia Ecclesiastica.* Da Costantino Magno ai nostri giorni.

Libri di testo proposti per gli alunni delle scuole medie di grado superiore:

1. P. Giovanni Re, *Religione e Cristianesimo.* 1 volume. Libreria Editrice internazionale di Paolo Viano, Torino;

2. Prof. Giovanni Rossignoli, *La Scienza della religione*. 1 volume. Società Editrice internazionale, Torino;

3. P. Eugenio Polidori, *Corso di Religione*. 1 volume. « Civiltà Cattolica », Roma;

4. Sac. Maccono, *Il valore della vita* (degno di lode). 4 volumi. Società Editrice internazionale, Torino.

Sacra Congregazione dei Seminarii e delle Università Cattoliche.

A tutti gli Ordinari, affinchè promuovano la didattica catechistica nei nei Seminarii. [*A. S. S.*, XVIII, 453].

Lettera. — *Ill.me ac R.me Domine.* - Ad regnum Iesu Christi, Servatoris nostri, in terris instaurandum, nulla res plus confert, ex ipso divino instituto, quam eximia sacerdotalis ordinis sanctitas et doctrina. « Causae profecto graves, et omnium aetatum communes, decora virtutum multa et magna in sacerdotibus postulant: veruntamen nostra haec aetas plura quoque et maiora admodum flagitat » (Leo XIII, Enc. *Etsi nos*, 15 febr. 1882).

Cum autem idonei altaris ministri et studiosi animarum curatores nequeant evadere nisi, qui, in sacris Seminariorum septis adolescentes, ad omnem virtutis et scientiae decorem rite instituantur, Sancta Sedes Apostolica sapientissimas edidit leges de huiusmodi institutis, quorum cum statu ipsa Ecclesiae fortuna coniungitur maxime.

Nos quidem omnia, quae de hac re statuta sunt, ab omnibus, quorum interest, religiose servari confidimus; sed unum est maximi momenti et ponderis, quod universos sacrorum Antistites diligenter attendere percupimus, idque spectat *ad rationem seu methodum christianae doctrinae tradendae.*

Codicis iuris canonici canone 1365 § 3 praescribitur ut in cursu theologico, qui saltem integro quadriennio debet contineri, « habeantur etiam lectiones de Theologia pastorali, *additis practicis exercitationibus praesertim de ratione tradendi pueris aliisque catechismum* ».

Quam congruenter quamque necessario haec praecipiantur, facile intelliget quisquis animadvertat officium docendi christianam plebem, quo tenentur sacerdotes omnes, praesertim curiones, omnium officiorum primum esse et maximum: ex eius enim observatione aut neglectu salus vel ruina animarum magna ex parte pendet. Apertum notumque est gravissimum Benedicti XIV, sapientissimi Pontificis, effatum: « Illud affirmamus magnam eorum partem, qui aeternis suppliciis damnantur, eam calamitatem perpetuo subire ob ignorantiam mysteriorum fidei, quae scire et credere necessario debent, ut inter electos cooptentur » (*Inst. XXVI*, 18).

Hinc, ex iuris canonici praescripto, debet parochus, ut gravissimum impleat officium suum de catechetica populi christiani institutione, pueros ad sacramenta Poenitentiae, Confirmationis et Eucharistiae rite suscipienda praeparare, eosque, postquam primum Sancta de altari libaverint, uberius ac perfectius excolere, its fidelibus adultis catechismum, sermone ad eorum captum accommodato, explicare (canon. 1329-32).

Huiusmodi autem officio ceteros presbyteros, atque etiam clericos, teneri, constat ex sequenti: « Presbyteri aliique clerici, nullo legitimo impedimento detenti, proprio parocho in hoc sanctissimo opere adiutores sunto, etiam sub poenis ab Ordinario infligendis » (can. 1333 § 2). At, cum rudium praesertim et imperitorum institutio de rebus altissimis, sermone ad eorum captum accommodato, res sit perdifficilis aeque ac pernecessaria, ideo ad tantum opus diuturna ac prorsus diligens adhibenda est praeparatio. Haec fieri debet in sacris Seminariis: ad hoc enim sunt ipsa constituta. Ut autem munus docendi christianum populum rite et fructuose quis obeat, non sufficit praeparatio doctrinalis, quae in veritatum tradendarum cognitione versatur quaeque fit per studium sacrae theologiae, praesertim dogmaticae, sed requiritur etiam illa quae dicitur *didascalica*, ad modum pertinens quo veritates tradi debent, eaque fit tum per congrua praecepta tum per practicas exercitationes.

Ad rem Summus Pontifex Pius X in memorabili Encyclica *Acerbo nimis* (15 apr. 1905): « Facilius longe est reperire oratorem, qui copiose dicat ac splendide, quam catechistam, qui praeceptionem habeat ex omni parte laudabilem. Quamcumque igitur facilitatem cogitandi et loquendi quis a natura sit nactus, hoc probe teneat, numquam se de christiana doctrina ad pueros vel ad populum cum animi fructu esse dicturum, nisi multa commentatione paratum atque expeditum. Falluntur sane qui plebis imperitia ac tarditate fisi, hac in re negligentius agere se posse autumant. E contrario, quo quis rudiores nactus sit auditores, eo maiore studio ac diligentia utatur oportet, ut sublimissimas veritates, adeo a vulgari intelligentia remotas, ad obtusiorem imperitorum aciem accommodet, quibus aeque ac sapientibus, ad aeternam beatitudinem adipiscendam sunt necessariae ».

Quae cum ita sint, Amplitudinem tuam enixe rogamus ut hoc iuris canonici praeceptum vehementer urgeas operamque des ut in Seminario tuo impense excolatur disciplina catechetica; quam ob rem magister theologiae pastoralis praelectiones de ratione doctrinae christianae tradendae frequentes habeat, et clerici ipsi ad tantum opus sese practice exerceant, sive in Seminario, sive in ecclesiis, prout prudentia suaserit.

Haec sunt, Amplissime Praesul, quae ad te, sicut et ad ceteros sacrorum Antistites, habuimus hac de re scribere. Placet litteram nostram absolvere verbis, quibus Summus Pontifex Leo XIII Episcopos Peruviae simili in casu hortabatur: « Haec si praestabitis et clerus florebit honore suo, et Ecclesiae laus manebit, quae semper optimorum studiorum fautrix et altrix est habita vereque habenda est. Vobis praeterea idonei homines praesto erunt, qui, vocati in partem ministerii vestri, magno vobis erudiendis populis pietatique fovendae usui futuri sint et adiumento ». (Breve *Inter graves,* 1 maii 1894).

Interim Deum, benignum bonorum omnium largitorem, humiliter adprecamur ut te cunctosque fideles, pastorali sollicitudini tuae concreditos, uberrimis caelestis gratiae auxiliis munerari dignetur.

Romae, ex Secretaria S. Congregationis Seminariis et Studiorum Universitatibus praepositae, die 8 septembris an. 1926.

Amplitudini tuae
addictissimus in Domino

CAIETANUS Card. BISLETI, *Praefectus.*

† Iacobus Sinibaldi, Episc. Tiberien., *Secretarius.*

CONSULTAZIONI

Circa il rendiconto del parroco religioso al Vescovo.

Nella nostra diocesi è prescritto che i parrochi presentino ogni anno alla approvazione della Curia, in copia autentica, il bilancio consuntivo dei beni parrocchiali e delle fondazioni pie: per beni parrocchiali si intendono i fondi spettanti alla chiesa come tale, non al beneficio parrocchiale, e inoltre il ricavato in denaro dalle oblazioni dei fedeli: si deve anche aggiungere l'inventario degli arredi parrocchiali; quanto alle fondazioni pie, si deve presentare copia autentica della tabella aggiornata. Essendo alcune parrocchie unite a conventi di Ordini religiosi (p. es. Canonici regolari, Agostiniani, ecc.), il loro Provinciale non ha permesso questa esibizione, nè quanto alle fondazioni pie, allegando il can. 1550, nè quanto ai beni parrocchiali, affermando che la chiesa, essendo la parrocchia unita al monastero, è religiosa, conventuale, come la parrocchia medesima, e appellandosi al can. 630, § 4. Il Vescovo invece insiste sui canoni 1515 § 2 e sul can. 1525, che sembrano dargli ragione. Si domanda:

1° In che consiste l'unione *pleno iure* di una parrocchia al monastero?

2° Quali sono gli effetti di questa unione, circa i beni della parrocchia presenti e futuri?

3° Che dire delle due pretese contrarie, e dei canoni su cui si appoggiano?

Al primo. Poichè la questione non riguarda certo nè le parrocchie secolari affidate a persone religiose, nè le parrocchie unite *quoad temporalia tantum*, non restano che le parrocchie unite *pleno iure*, della quale unione il Codice dice che per essa *paroecia fit religiosa* (can. 1425 § 2), il convento diviene *parochus habitualis* (can. 452 § 2), sicchè la persona fisica che ritiene la cura, comunque si denomini, in realtà non ne ha che l'esercizio, rivestendo la figura del vicario, di cui al can. 471. Ben dunque si richiede di stabilire il concetto e gli effetti di tale unione.

Il che, se consultiamo gli autori, non appare cosa agevole, come confessa l'Engel (*Ius can.*, l. III, tit. 37, n. 12): *In hac materia iura et Doctores valde intricate et confuse loquuntur*, tanto che egli stesso, che pure meglio degli altri l'ha approfondita, rinunzia a stabilire una dottrina generale, concludendo: *Censeo plurimum tribuendum esse locorum consuetudini, concordiis, contractibus et particularibus constitutionibus.* La ragione di questa difficoltà sta non solo nello storico contrasto circa l'estensione della *exemptio* dei religiosi, ma anche, come ben vide l'Engel, nel dissenso tra *iura* et *Doctores*. Invero, mentre la dottrina, applicando a tale unione il concetto comune dell'unione beneficiale, tendeva a sopprimere l'entità distinta della parrocchia unita, la legislazione, appoggiata su la ragione pratica della *suprema lex salus animarum*, ha sempre inteso a rialzarla.

Sul concetto generale dell'unione *pleno iure* v'è sufficiente concordia tra l'antico diritto e il Codice. L'Engel, aprendo la via, ben distingue (l. c., n. 10): «Quod attinet ad parochias monasteriis unitas et incorporatas, sciendum est, «earum quasdam unitas esse tantum *quoad temporalia*, quasdam autem *pleno* «*iure*. Unio quoad temporalia tunc censetur facta quando decimae aliique «reditus parochiae sunt assignati monasterio, sed ius instituendi rectorem «beneficii pertinet ad Episcopum, solo iure *praesentandi* monasterio relato... «Pleno iure dicuntur unitae seu incorporatae, quando, praeter ius percipiendi «temporales reditus, etiam administratio spiritualium, scilicet curae anima- «rum, in monasterium translata est, atque in tali parochia rector principalis «censetur esse abbas monasterii». Tale definizione fanno propria formalmente il Reiffenstuel (*Ius can.*, l. III, tit. 37, n. 2) e gli altri canonisti fino al Bouix (*De regular.*, II, p. 16) e sostanzialmente anche il Leuren. (*For. benef.*, p. I, q. 166, n. 3): basta poi confrontare i luoghi citati del Codice (can. 1425, 452, 471) per concludere che il concetto è restato il medesimo.

Anche quanto alla qualifica di tale unione, v'è sostanziale concordia tra il vecchio e il nuovo diritto, nell'assimilarla alla unione *minus principalis*, cioè soggettiva e accessoria, di cui ai canoni 1419 n. 3 e 1420 § 3. Basta ascoltare il Leuren. (l. c., q. 165) che al quesito: «Quot modis ecclesia parochialis «alteri non parochiali coniungi et uniri dici possit» così risponde: «Potis- «simum tribus, vel enim ita coniungitur alteri ut *ei subiecta sit* et altera sit «principalis, et tunc sequitur naturam principalis..., vel ita coniungitur al-

« teri ut *haec sit parochiali subiecta* tamquam principali et superiori, et iam « haec altera sequitur conditionem principalis..., vel denique parochialis con- « iungitur alteri non parochiali, ita ut ei *subiecta non sit*, sed *aeque princi-* « *palis*, ac illa ». Escluse queste due forme, non resta che la prima, cioè la *minus principalis, per subiectionem et accessionem* che viene anche dal Codice comprovata nel caso, affermandosi che con l'unione *pleno iure* della parrocchia al monastero, *paroecia fit religiosa*. Il Maschat (*Ius can.*, l. III, tit. V, n. 6) deduce il medesimo dalla formola con cui si esprime tale unione: *ecclesiam* A *unimus et incorporamus ecclesiae* B « quae verba — prosegue — significant « unionem accessoriam ». Il Bouix (*de regular.*, p. II, p. 17, n. 4) sostanzialmente conviene, ma vorrebbe per maggiore esattezza riserbare il *subiective* alla « unio principalis, *pleno iure* (tam quoad temporalia quam quoad spiritualia »), e l'*accessorie* alla « unione semiplena », cioè « quoad temporalia tantum ».

La divergenza comincia e si fa profonda, quando si definiscono gli effetti di questa unione: resta, o no, la entità distinta della parrocchia?

È nota la teoria generale che dà il De Luca della *unio minus principalis*: (*De Regular.*, disc. 25, n. 5). « Inter alios subiectivae unionis vel annexionis « effectus ille est praecipuus ut res unita priorem essentiam ipsumque nomen « amittat, atque efficiatur *praedium* rei dominantis cui facta est unio, et cui « de consequenti *pertinet omnimoda administratio* quam de reliquis bonis ac « praediis habet ». E lo stesso ripete nel *De praeeminent.*, disc. 29, n. 9: « Ubi « unio est accessoria seu subiectiva, res unita amittit suum nomen et essen- « tiam ac efficitur *membrum* seu *praedium* ad instar alluvionis seu fluminis « intrantis in mare et assumentis naturam ipsius maris, exstincto flumine cum « similibus », e così pure al n. 4; in *de benef.*, disc. 44, n. 5, etc. Questa teorica i trattatisti di diritto beneficiario applicarono senz'altro alla unione beneficiale. Così il Garcia (*de benef.*, p. XII, c. 1, n. 12): « Unio unius bene- « ficii facta alteri accessorie, operatur *exstinctionem et suppressionem* nominis « et tituli beneficii uniti ita ut... iudicetur ut *praedium* eius cui fit unio »; (n. 14): « unum omnino transfertur in aliud beneficium, confunditur et effi- « citur una massa seu unum corpus ». Engel (l. c., n. 9) trascrive il Garcia; Reiffenstuel: « Beneficium... per unionem praedictam desinit esse tale et fit « *pars* alterius, cui accessorie unitum fuit... et induit naturam illius cui ac- « crescit » (l. c., t. 12, n. 45). Leuren. (l. c., p. III, q. 883, n. 1): « Per et post « dictam unionem, amissa priore nomine et essentia, *reditus* iam fit beneficii « illius cui facta est haec unio, tamquam praedominantis *praedium* (cuius « non secus - ut ait Card. De Luca - ac aliorum praediorum et locorum admi- « nistratio spectat ad principale) ac membrum vel etiam *scabellum* ». Cfr. anche Lotter. (*de re benef.*, I, q. 28, n. 96); Riganti (in I p. Reg. IX, § 2, n. 400); Schmalzgr. (in l. III, t. 37); Fagnan. (in c. *Novit.*, tit. *ita sede vac.*, n. 3); Barbosa (*De off. et potest Ep.*, III, alleg. 66, n. 34). Solo consentivano che, trattandosi di beneficio curato unito, restasse, a guisa di *servitù* o di *onere*, l'obbligo di provvedere alla cura: Reiffenst. in l. c. n. 50 e Leuren. l. c.: « Etsi « eius emolumenta transeant in dictam ecclesiam seu beneficium principale, « in tantum tamen alterari non debet status talis ecclesiae, in quantum in illa

« ecclesia debet nihilominus more solito inserviri, nempe per vicarium, reser-« vata ei congrua portione reddituum pro substentatione ».

Nè diversamente, trattandosi di unione di parrocchia a monastero, credettero potere stabilire i canonisti: basta citare pei più recenti, il Bouix, l. c., p. 16, n. 2: « Parochiales ecclesiae monasterio unitae pleno iure, dicuntur « quoque *de mensa* monasterii, atque etiam *membra* monasterii ». Aichner (*Compend. iuris can.*, pag. 274) ove, più esplicitamente con l'autorità del Foester (*Archiv f. Kirchenr.*, t. XXI, p. 353) difende « non solum usumfructuum « bonorum ecclesiae incorporatae, sed plenum eorum dominium transferri ad « monasterium etc., ita ut ecclesia incorporata *desinat esse iuris subiectum* ».

In contrasto a ciò è notevole la sollecitudine della Chiesa per salvare e dare sempre più corpo a questo « mero onere gravante l'ente principale » cui sembra così ridotta la parrocchia unita *pleno iure*. Sono ben note le severe disposizioni del Concilio Tridentino, che volle la revisione di tutte le unioni fatte nell'ultimo quarantennio (sess. VII, c. 5 e 6; sess. XXIV, c. 17 *de reg.*; sess. XXV, c. 9) e le vietò strettamente in futuro (sess. XXIII, c. 13 *de reg.*; sess. XXV, c. 16 *de reg.*), indicendo per le rimanenti l'obbligo di separare congrua porzione di frutti pel vicario (c. 16, sess« XXV, *de reg.*) e assoggettandole alla *visita annuale* dell'Ordinario (c. 7, sess. VII): « Ecclesiastica beneficia « curata, quae cathedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis, *monasteriis*, bene-« ficiis seu collegiis aut piis locis quibuscumque perpetuo unita et annexa « reperiuntur, ab Ordinariis locorum *annis singulis visitentur* » e specialmente pei religiosi ordinando (c. 11, sess. XXV *de regul.*). « In *monasteriis seu* « domibus, virorum seu mulierum, quibus imminet cura animarum personarum saecularium,... personae... huiusmodi curam exercentes, subsint immediate in iis quae ad dictam curam et Sacramentorum administrationem per-« tinent, *iurisdictioni, visitationi* et *correctioni Episcopi* in cuius dioecesi « sunt sita ». Su le quali disposizioni utilmente può confrontarsi quanto spiega e dichiara Benedetto XIV, nella sua costituzione *Firmandis*, del 6 novembre 1744, n. 2, 5-11 (*Fontes*, I, 856 ss.), e che egli stesso così riassume: « Uno verbo, quidquid Episcopus *a parocho saeculari* exquirere atque exigere « solet (in visitatione pastorali) id omne — *regulari observantia unice ex-« cepta* — a parocho regulari exquirere et exigere potest » — e prosegue: — « atque ubi hunc muneri suo defecisse compererit, opportuna decreta condere « et pronunciare, ac meritas in eumdem poenas statuere: in quo nihilominus « Episcopi facultates minime privativae sunt, sed praesul regularis ius cu-« mulativum cum ipso habet: ita tamen ut, si aliter a Superiore regulari, « aliter ab Episcopo decerni contingat, huius, non illius decretis standum sit ». Queste norme, che sono perspicuamente riflesse nel c. 631, tracciano certamente della cura parrocchiale superstite all'unione una figura ben diversa da quella che dovrebbe desumersi dal concetto dell'unione subiettiva, invalsa nella giurisprudenza.

Dove infine vengono queste due figure diametralmente a cozzare, è appunto in quel che riguarda l'amministrazione dei beni parrocchiali. Abbiamo visto che i dottori, col De Luca alla testa, dichiaravano che « omnimoda admi-« nistratio bonorum paroeciae unitae pertinet ad religionem cui unitur, non

« secus ac quam habet aliorum praediorum et locorum ». Invece le norme positivamente emanate dalla S. Sede, specie da quando, nel secolo XVIII, le condizioni dei conventi e monasteri cominciarono a farsi precarie, minacciando così di coinvolgere nel loro danno, per quanto ingiustamente subìto, anche le sorti delle parrocchie unite, mirarono costantemente a tener separate le due *amministrazioni*, quella del convento e quella della parrocchia. Si cominciò, com'era naturale, nei luoghi di *missione*, dove gli istituti monastici non hanno in *proprietà*, ma solo in *commissione* o in *amministrazione* le missioni nelle loro varie forme, di stazioni, residenze, quasi parrocchie ecc.. In proposito, il 19 aprile 1869, la S. C. di Propaganda dava questa istruzione circa le missioni in Inghilterra: « Missionarii regulares bonorum temporalium ad ipsos, qua « *regulares* spectantium, rationem Episcopis reddere non tenentur: eorum « tamen bonorum quae *missioni*, vel regularibus *intuitu missionis* tributa fue- « runt, Episcopi ius habent ab iisdem missionariis regularibus, *aeque ac a* « *parochis cleri saecularis* rationem exigendi ». Se si confrontano queste norme circa l'amministrazione, con le già citate di Benedetto XV quanto alla disciplina, si vedrà facilmente il loro parallelismo, nell'equazione coi parrochi secolari, pel quale, quasi fatalmente, dovevano le stesse norme estendersi anche alle altre parrocchie unite a conventi, pur fuori dei territori di missione. Intanto Leone XIII nella sua costituzione *Romanos Pontifices* dell'8 maggio 1881, nn. 23-28 (cfr. *Fontes*, vol. III, p. 182) - data pure per l'Inghilterra, ma presto estesa a tutti i paesi di lingua o di dominio di lingua inglese, ch'erano come quella, in regime di missione - ne apprestò il testo giuridico, non solo confermando la detta istruzione di Propaganda, ma anche, su la scorta del Concilio di Westminster II, limitando quasi ai soli *diritti* di stola (in missione non poteva parlarsi di *frutti* prebendali) i proventi che il missionario religioso *acquirit suo monasterio*, e stabilendo pel resto una generale presunzione di diritto a favore della missione. « Quocirca ea confir- « mantes quae a S. C .de P. F. rescripta et mandata sunt, statuimus, reli- « giosos sodales, redditis Episcopo rationibus, docere debere de pecunia *intuitu* « *missionis* sibi allata et quantum de ea et quos in usus impenderint, *aeque* « *ac missionarii cleri saecularis*. Tandem ne quis obrepat error aut dissensus, « definiendum censuimus quae pecuniae quaeque res viris religiosis oblatae « intuitu missionum intelligantur. Namque receptum est in hac re spectari « primum oportere quid largitor voluerit; quod si non appareat *placuit* (cioè olim) « parocho vel rectori ecclesiae collatam donationem praesumi. At mul- « tum ab hace regula recessum est propter consuetudinem quam quidam iuris « ecclesiastici periti fere communem evasisse docent, cuius vi hodie paene « solae oblationes quae pro administratione Sacramentorum, pro benedicendis « nuptiis aut mulieribus post partum, pro exequiis et sepulturis aut simi- « libus functionibus specialiter offeruntur ad parochum spectant; consuetudine « reliquas ferme omnes *ecclesiis ipsis* aut sacellis aut certis aliis finibus applicante » (Reiffenst., in l. III, tit. 30, n. 193, cfr. Van Espen, *ius eccl. univ.*, part. 2, sect. 4, tit. II, c. 10, nn. 20 s.). E approvata e dimostrata con ragioni di opportunità e di diritto questa generale presunzione, per le determinazioni particolari si rimette alle disposizioni date dal Concilio di Westminster, di cui comanda l'osservanza, tra le quali sono notevoli queste: « IV. Quoties-

« cumque erigatur aut provideatur ecclesia, seu schola, seu aliud quodvis aedi-
« ficium usibus religionis destinatum, sive ex integro sive ex parte pecuniis
« collatis a fidelibus,... eiusmodi aedificium habendum est veluti in perpetuum
« *illi loco* addictum. Et quamvis missio de qua agitur sit ab aliqua corporatione
« religiosa occupata et administrata, eleemosynae illae praesumuntur non cor-
« porationi ipsis sed *Dei cultui promovendo et pauperum levamini* fuisse col-
« latae, *eoque in loco ad hosce usus erogandae*. V. Similiter iudicandum si ab
« aliquo benefactore talia aedificia alicubi provideantur, nisi certissime con-
« stet se declarasse in tali erectione, *non loci eiusque fideles* commodum re-
« spexisse, sed *Ordini illi* donum voluisse conferre. VII. Si vero aliqua Missio
« fundatur exclusive, sive longe maiore ex parte, sumptibus alicuius religiosae
« familiae, quae iustis de causis alio migrare poterit velle, hortamur ut pactio
« clara fiat inter Episcopum et Superiores Ordinis, quid hoc in casu (cioè, di partenza dei religiosi) « sit agendum... IX. In omni Missione, pecuniae quae
« a fidelibus contribuuntur modis infra recensendis » (in breve: 1° reddito del diritto di banco; 2° bussolo all'offertorio; 3° reddito dei sedili; 4° collette in occasione di prediche; 5° questue per le case, o collette decuriali) « *habendae*
« *sunt pro bonis ecclesiae, non pro muneribus datae sacerdoti*... XII. Quidquid
« pecuniae per ista media ad missionem confluit non ad ipsum sacerdotem,
« sed ad totas missionis necessitates pertinere reputatur... XIII. Communiter
« etiam censendum, *nisi contrarium pateat*, ea quae *ecclesiasticis* usibus apta
« donantur viro missionario, esse missioni donata; ea vero quae *personalem*
« habent usum, ipsi data reputantur ».

Non è certo a dubitare, nè tanto meno vogliamo noi negare, che queste norme siano state dettate dalle particolari circostanze dei luoghi di missione. Gli stessi padri del Concilio di Westminster sapevano di fare, in parte, specie quanto alle pie fondazioni, diritto *nuovo* e pertanto al num. V esplicitamente stabilivano: « Regulae sub numero praecedenti et sub hoc traditae
« quoad ius in fundationes, sunt applicandae ad *novas* tantum fundationes,
« cum de regularibus agitur ». E per legittimarle anche Leone XIII, nella sua Costituzione (n. 26) accenna sì al mutato clima storico (cfr. anche n. 24 in fine), sì alle speciali condizioni delle missioni: « Praeterea, si unum
« parochum rectoremve, a *quibus spiritualia adiumenta fideles accipiunt*, haud
« inconcinne praesumi potest collata liberalitas, ubi Ecclesia bonis praedita
« sit per quae religionis decori et ministrorum tuitioni prospiciatur, longe
« aliud iudicium esse debet, ubi eam bonorum copiam Ecclesia non habeat ac
« liberalitate populi unice aut potissimum sustentetur. Tunc enim largitores
« putandi forent voluisse consulere cultus divini splendori et religionis di-
« gnitati *ea ratione et modo quo ecclesiastica auctoritas decerneret* ». Ma già da queste parole, che, evidentemente, contrappongono la autorità della S. Sede e del Vescovo all'arbitrio del rettore religioso, si fa chiara la ragione giuridica fondamentale di queste disposizioni: il considerare il convento cui è affidata la parrocchia, anche *pleno iure*, come un *negotii gestor pro Episcopo* nella cura delle anime. Leone XIII, al num. 24 della costituzione esplicitamente lo afferma: « Nam quaevis oblatio parocho aut alteri ecclesiae rectori
« data *piae* cuisdam *causae* intuitu, ipsimet piae causae acquiritur. Ex quo
« fit ut qui rem pecuniamve oblatam accepit, *administratoris loco sit*, cuius

« est illam erogare iuxta mentem et consilium largitoris. Quoniam vero admi-« nistrantis officio incumbit rationes sui actus conficere, *eique reddere cuius* « *res gesta fuerit, ideo* (si noti quell'*ideo*) parochus vel ecclesiae rector facere « non potest quin rationes reddat *Ordinario* loci, cuius est iurisdictio et « causae piae tutela ». Concediamo bene che, nel caso delle missioni, essendo queste soltanto *affidate* ai religiosi, non *pleno iure incorporatae*, militasse una ragione speciale di dipendenza dall'Ordinario: perciò Leone XIII si affretta ad argomentare: « At missiones de quibus apud Nos actum fuerit, « *pleno iure ad Episcopum pertinent*; huic ergo cuiusque oblationis, intuitu « earum collectae, rationes oportebit exhibere ». Si potrebbe dunque al contrario argomentare: ma le parrocchie in parola *pleno iure ad conventum pertinent*; quindi nessun diritto spetta ad altri.

E qui tocchiamo proprio il vivo della questione, e occorre mettere a nudo il grave equivoco che si commette su le parole *paroecia fit religiosa.* Intanto osserviamo subito che la conclusione, nel diritto positivo, è certamente falsa; poichè è innegabile che le disposizioni della cost. *Romanos Pontifices* sono state estese anche fuori dei luoghi di missione: vigono p. es. tuttora in Inghilterra, America, isole Filippine (dal 1910) etc., sebbene queste regioni siano passate dalla giurisdizione di Propaganda alla Concistoriale. Ancor più: vennero ricevute nella *Conditae a Christo*, 8 dicembre 1900 (§ 2, n. IX, XI) fatta per *tutti* gli Istituti di voti semplici, e finalmente sono nel Codice sanzionate riguardo a *tutti* i Superiori religiosi. Giova riportare il testo della *Cond. a Christi*, che aggiunge delle determinazioni pratiche importanti: « Qui vero fundi certae domui tributi legative sint ad Dei cultum beneficen-« tiamve *ipso loco* impendendam, horum administrationem moderator quidem « domus gerat, referat tamen ad Episcopum eique omnino se praebeat ob-« noxium: ita nimirum ut neque Praeposito... sodalitatis universae liceat « quidquam ex iis bonis Episcopo occultare, distrahere, vel in alienos usus « convertere. Talium igitur bonorum Episcopus rationes accepti impensique « *quoties videbitur*, expendet; idem ne sortes minuantur, reditus ne perperam « erogentur curabit ». XI. « Episcopus *in visitatione* potissimum iuribus quae « supra diximus utatur suis... ad rem vero œconomicam quod attient... ne « cognoscat nisi de fundorum legatorumve administratione quae sacris sint « attributa, vel loci aut dioecesis incolis iuvandis » (ove per brevità si è sommariamente ricapitolato, quanto era detto nel num. IX). Si noti che la disposizione qui è generale, e impone un obbligo che incombe non soltanto al parroco religioso, ma a qualsiasi casa religiosa anche non parrocchiale; però noi, non occupandoci ora altro che del parroco, la possiamo citare pel nostro caso con un evidente *a fortiori.*

E lo stesso deve dirsi del Codice: non ci occupiamo dei can. 533 e 536 se non in quanto son richiamati nel can. 631 § 3, col chiaro prescritto: « Quoad « bona temporalia serventur (*a parocho vel vicario religioso*) praescriptum « can. 533 § 1, n. 4, et can. 535 § 3, n. 2 ». Cioè (535 § 3, n. 2) « Loci Ordinario « ius insuper esto cognoscendi de *administratione* fundorum legatorumque de « quibus in can. 533 § 1, nn. 3 et 4 »; vale a dire (n. 3) « si qui fundi domui « tributi legative sint ad Dei cultum beneficentiamve *eo ipso loco impenden-*« *dam* »; (n. 4) « si pecunia data sint paroeciae vel missioni, aut religiosis *in-*

« *tuitu paroeciae* vel missionis ». Quantunque — ripetiamo — la portata dei can. 533 e 535 sia più estesa, pure, quando la consideriamo in funzione del can. 631, possiamo benissimo, su la scorta delle fonti, e *segnatamente delle citate disposizioni del concilio di Westminster* (che purtroppo sfuggono a tutti i commentatori, anche sì minuti come il Nebreda nella sua pregevole monografia) vedere nel n. 3 una semplice specificazione dell'*intuitus paroeciae vel missionis*, indicato nel n. 4, e quindi tutto ridurre a questa figura giuridica, come del resto fa anche il can. 630 § 3, dichiarando: « Bona quae « ipsi (parocho vel vicario religioso) obveniunt *intuitu paroeciae* cui praefi- « citur, ipsi *paroeciae* acquirit: cetera autem acquirit ad instar aliorum reli- « giosorum ». E per completarne la figura generale, bisogna e basta aggiungere il can. 1536 § 1 « Nisi contrarium probetur, praesumendum est ea quae « donantur *rectoribus* ecclesiarum, etiam religiosorum, esse *ecclesiae* donata »: il cui senso pel caso di parrocchie religiose fu chiaramente indicato dalla Segnatura Apost. nella decisione *de Manila, Nullitatis* etc., *seu legati pii*, del 6 marzo 1920 (cfr. *M. E.*, XXXII, 218 (1), che cioè ove il *rector paroeciae* è il convento, si presume donato alla parrocchia quanto non si dimostri donato al convento; interpretazione che non ha bisogno di dimostrazione, dopo quello che abbiamo addotto dalle fonti, specie dalla cost. *Romanos pontifices*. Sicchè possiamo senz'altro passare

Al secondo: Tali essendo, cioè, i testi positivi ne segue che la « classica » interpretazione della *unio pleno iure*, per cui la *paroecia* perde ogni entità giuridica, e diventa un semplice *praedium*, anzi addirittura un ordegno, e abbastanza vile (un nettapiedi: è stato proprio detto così: *scabellum*) del convento cui è *pleno iure* unita, con un conseguente *ius utendi et abutendi* da parte di questo, e senza alcun controllo (*omnimoda administratio*), deve assolutamente ripudiarsi. Quando il Codice dice che la *paroecia pleno iure* unita al monastero, *fit religiosa*, (c. 1425 § 2) non intende affatto dire che essa scompare come ente giuridico, e neppure che essa cade *sotto il pieno diritto*, « utendi et abutendi », dei religiosi o regolari. Esso dice soltanto, (e lo dichiara espressamente) che dopo e per l'unione la parrocchia ha come rettore abituale una persona morale, *de se perpetua*, quale è il monastero, e quindi deve *provvedersi* in altro modo; ma sussiste tuttavia come soggetto di diritto — che mantiene i suoi beni, e può accrescerli acquistando e disponendo — almeno (2) come *causa pia*, anzi come centro di cause pie, e come tale resta sempre *de pleno iure Episcopi*, sia per la parte disciplinare, che per la amministrativa, di guisa che al Vescovo debba render conto, nella persona rappresentante e responsabile del parroco, o meglio vicario religioso. Eccettuata dunque la persona del rettore e quanto la consegue, la parrocchia unita conserva il suo stato giuridico e tutti i suoi diritti e doveri che aveva *ante unionem*. Come alla parrocchia unita appartiene certamente il *popolo*, e anzi in guisa tale che il *Superiore* religioso non può prendere alcuna disposizione, nè attri-

(1) Anche questo autorevole testo, come pure tutta la causa, così istruttiva pel nostro tema, sembra sfuggita al Nebreda.

(2) Diciamo *almeno*, perchè bisognerebbe rivedere anche la comune opinione che essa *cessi* come *beneficio*: il Conc. Tridentino parla di « *beneficia curata* unita monasterio » che quindi, in certo modo, sopravvivono all'unione stessa.

buirsi alcuna ingerenza in riguardo (cost. *Firmandis*), così seguita ad appartenerle la sua *chiesa*, sebbene il convento acquisti il diritto di servirsene pei suoi uffici, e quindi di imporle il calendario regolare; del pari seguita ad appartenerle la casa canonica, sebbene la comunità ne faccia sua sede o vi prenda diritto di abitazione; e così pure le restano i suoi beni, la sua *dote*, sebbene i *frutti* li percepisca il nuovo attore, che è il convento, come percepisce i diritti di stola al pari di ogni altro rettore; quindi le spetta ancora anche quanto accresce i suoi beni, secondo le disposizioni esaminate, restando capacissima di acquistare. V'è dunque, anche dopo l'unione, ben altro che un semplice onere di cura d'anime: sussiste cioè un vero soggetto giuridico.

Sarebbe agevole dimostrare tutti questi punti con la scorta del Codice. Allorchè infatti, questo, nel can. 1425 descrive gli effetti della unione tanto *quoad temporalia*, quanto *pleno iure* non fa in questo secondo caso alcuna differenza circa la proprietà dei beni, e quindi non concede, anche nel caso della *unio pleno iure* se non la partecipazione ai *frutti* della parrocchia: « particeps fit solummodo fructuum paroeciae »: conformemente, del resto, alla definizione dell'Engel, cui evidentemente si ispira: « Unio *quoad tempo-* « *ralia* tunc censetur facta quando *decimae aliique reditus* sunt assignati « monasterio... *unio pleno iure* quando *praeter ius percipiendi temporales re-* « *ditus*, etiam administratio spiritualis seu cura animarum, in monasterium « translata etc. » (l. c. n. 10). Dunque la chiesa, la dote e quanto altro formava la proprietà della parrocchia, non passa al monastero, che ne ha soltanto l'uso e usufrutto: è falso quindi dire che per tale unione « *pleno iure* « ecclesia paroecialis fit ecclesia *conventualis*, seu monasterii, seu religioso- « rum, bona beneficii paroecialis fiunt bona conventus, bona religiosa, bona « religiosorum perinde ac alia bona monasterii » e simili frasi che spesso si trovano presso taluni canonisti che applicano a tale unione, quanto il De Luca scrive dell'unione subbiettiva. Nè può tutto ciò intendersi nelle parole del Codice *paroecia fit religiosa*, poichè queste non significano altro, come abbiamo già detto, che quanto aggiunge l'Engel, « ita ut in tali paroecia « *rector principalis* censeatur esse abbas monasterii » o, come può esprimersi in forma più giuridica, che il *parochus habitualis* è la persona morale del convento. *Paroecia religiosa* non vuol dunque dire affatto *paroecia religiosorum*, prendendo il genitivo nel senso di proprietà (1), e quindi anche di tali parrocchie unite o monasteri, in quanto sono parrocchie, deve dirsi che *pleno iure pertinent ad Episcopum* nè il parroco religioso può considerarsi altrimenti che un *negotiorum gestor pro Episcopo*, cui dunque, come ogni altro gestore è tenuto *actus sui rationem reddere* (l. 3 *si quis absentis*, ff. lib. III, tit. V. La conferma autorevole di ciò può desumersi dalla *constatazione* che fa Leone XIII nella *Romanos Pontifices* « certum exploratumque est, in iis « pontificiis decretis ac litteris (dove cioè si legge *non teneri vicarios respon-* « *dere Episcopis de temporalibus, cum monasterio suo sint obnoxia*) appella- « tione temporalium *beneficii fructus et quae beneficiati personae adhaerent* « compendia significari ».

(1) Lo concede anche il Nebreda, p. 78: « Paroecia fit religiosa, non vero per se ecclesia paroecialis fit ecclesia *religiosorum* ».

E in tal modo ben si spiega come, allorchè i Religiosi per qualche motivo abbandonano la parrocchia *pleno iure unita,* la chiesa e i beni della medesima non seguono la sorte dei beni religiosi, ma sono riconsegnati all'Ordinario secondo precedente inventario.

Così pure si comprende come l'Ordinario possa *iure proprio,* e anche dissenziente la comunità religiosa, dividere la parrocchia religiosa *con le relative rendite,* ed erigere una nuova parrocchia, che, a tenore del can. 1427 § 5, non potrà essere religiosa, ma *deve* essere secolare.

Certamente, se la parrocchia *ante unionem* era priva p. es. di chiesa, o di dote (per esser quella diruta, questa dispersa), non le acquista con l'unione a chiesa e a beni del monastero, che quindi restano *ecclesia religiorum* o *conventualis,* e *bona monasterii,* seu *bona religione*: ma appunto per questo anche la parrocchia conserverà *post unionem* quel ch'era suo: « ubi eadem « est ratio eadem esse debet iuris dispositio ».

Nè si dica che in tal modo si toglie ogni distinzione giuridica e pratica fra parrocchie *affidate* ai religiosi e parrocchie *unite* al monastero. Le parrocchie semplicemente *affidate* ai religiosi conservano infatti il loro stato secolare, per la parte spirituale e la materiale, e non sono mai concesse ai Religiosi *in titolo,* nè può in nessun modo dirsi che la cura abituale spetti al monastero, come parroco perpetuo: le conseguenze pratiche e materiali sono chiarissime, in quanto che, p. es., il mero *esercizio* affidato della cura delle anime può subire tutte le modificazioni che il committente vuole, e il religioso non acquista alcun *diritto* sui frutti del beneficio parrocchiale, ma solo su lo stipendio o mercede pattuita. Invece nell'unione anche « quoad temporalia tantum », il *monastero* acquista già un vero diritto sui frutti; nell'unione, poi, *pleno iure* il *titolo* stesso del beneficio si trasforma da secolare a religioso in guisa che il monastero è senz'altro *parroco abituale perpetuo*: quindi nessuna restrizione può farsi nè quanto all'esercizio della cura, nè quanto al percepire i frutti proventi ed emolumenti del beneficio. Ma l'ente *parrocchia* rimane, almeno virtualmente, distinto dall'ente monastero, e conserva la proprietà di quanto aveva *ante unionem*: donde segue che in pratica, come già vedemmo, il Vescovo ha diritto di esigere, quanto all'esercizio della cura delle anime, dal parroco religioso, quanto esige dal parroco secolare, *salva religiosa disciplina* e quanto all'amministrazione dei *beni della parrocchia* lo stesso rendiconto che esige dai secolari, poichè neppure da essi può esigere alcun rendiconto nè dei *frutti* del beneficio, nè degli emolumenti della cura, che il *parochus* fa *suoi* senz'altro. (Cfr. can. 631 § 1, « *non secus ac parochi saeculares,* « regulari observantia unice excepta »: S. C. de Prop. Fide, 19 aprile 1859 (in Const. *Rom. Pont.*: « *aeque ac a parochis cleri saecularis* rationem exi- « gendi »).

Stando così le cose, non rimase che rivedere il concetto giuridico dell'unione *pleno iure.* E tale revisione è già fatta dal Codice. Infatti questa unione non è affatto una unione *estintiva,* ma una unione « *minus principalis* seu per « *accessionem* vel *subiectionem,* a norma del can. 1419: « cum beneficia *rema-* « *nent,* sed unum aut plura alii tamquam accessorium principali *subiiciuntur* ». Invero la regola 42 in VI « accessorium naturam sequi congruit principalis » non esclude punto, come nota il Reiffenstuel (in h. l., n. 13) etc. « accessorium

« ex se solo et independenter a principali *subsistere* possit, sicque ab eo divi-« sibile sit ». Nel can. 1420, § 3, è espressamente dichiarato che « in minus « principali (unione) beneficium accessorium sequitur principale, *ita ut* cle-« ricus, qui principale obtinet, eo ipso accessorium consequatur atque utriusque « onera implere debeat »; il che quadra nettamente al caso nostro: infatti chi è « abbas monasterii eo ipso fit parochus paroeciae unitae, atque onus curae « animarum per se vel per vicarium implere debet »; ma questo concetto niente altro inferisce quanto ai beni, e nel can. 1425, come abbiam veduto, non si aggiungono che modalità al principio espresso nel can. 1420. Non è dunque il caso di considerare col De Luca la parrocchia come un fiume che si sperde nel mare del *monasterium*, nè come un *praedium* « incorporato » al fondo dominante, tanto meno come il suo *scabellum*. È chiaro che questi eccelsi autori nel parlare così rotondamente si ispiravano al concetto romano dell'*adrogatio in familiam*, tanto di *liberi* che di *schiavi*, che cessavano di essere soggetti di diritto, di fronte al *paterfamilias* o al *dominus* della casa in cui entravano. Ma, vivaddio, la *manus* e ogni altra schiavitù è abolita per sempre, e non è proprio questo il caso di riesumarla!

Al terzo: Premessa questa discussione, necessaria per chiarire le idee, crediamo che sia facile la risposta ai quesiti che ci sono sottomessi. Abbiamo infatti veduto che, sebbene il can. 631 § 3, fin. sembri limitarsi a due casi soli, indicati nei cann. 535 § 1, nn. 3,4, pure, dovendosi qui trasferire il can. 1536, §§ 1, 2, in sostanza la norma pratica rimane quella indicata dalla S. C. di Prop. Fide in data 19 aprile 1859, cioè « Bonorum quae paroeciae, vel mona-« sterio intuitu paroeciae tributa fuerunt, Episcopi ius habent a parocho vel « vicario religioso, *aeque ac a parochis saecularibus*, rationem exigendi ». Le leggi dunque fatte e le disposizioni date dal Vescovo circa il rendiconto parrocchiale pei parroci secolari, valgono ugualmente per le parrocchie unite, anche *pleno iure*, ai monasteri. Non sono eccettuati dal rendiconto che i beni temporali « ad ipsos regulares *qua regulares* spectantes », e che possono dimostrar tali.

Questa dimostrazione di *regularitas* è già fatta: 1° Per le elemosine delle Messe, diritti di stola, e ogni altro provento del ministero parrocchiale, poichè tutto ciò entra anche nel patrimonio del parroco secolare, e non è soggetto di resoconto: quindi a norma del can. 630, § 3, nel caso « acquiritur monasterio » mediante parocho vel vicario religioso ». Lo stesso dicasi di quello che i fedeli donano per elemosine e opere pie rimettendolo ad esclusivo arbitrio del *parroco*, ch' è in questo caso il monastero: can. 630, § 4.

2° Se la parrocchia nel momento dell'unione era priva di *chiesa* (e lo stesso può dirsi della *casa canonica*, dei *fondi* dotali) sicchè faccia da chiesa parrocchiale la chiesa del *monastero*, è pure esente da resoconto tutto quello che vien dato, offerto, raccolto, per manutenzione, per restaurare, ornare, riedificare la chiesa stessa, la quale è e rimane sempre *communitatis religiosae* (can. 630, § 4), allo stesso modo di quanto vien dato per restaurare o migliorare l'edificio conventuale o i fondi del monastero. La stessa libera amministrazione ne spetta qui al monastero.

3° In *questo solo* caso, cioè di chiesa conventuale nel senso indicato, anche

i legati e le pie fondazioni da adempiersi in detta chiesa, qualora il monastero sia *esente* (can. 550 in ecclesiis religiosorum exemptorum) rivestono la natura di *beni religiosi*, se il fondatore non disponga altrimenti (come può fare, arg. can. 1417, 1490, 1544, § 2; ma dichiarandolo esplicitamente) e quindi il Vescovo non ha alcun diritto di resoconto, trattandosi di beni che, accedendo a una chiesa regolare, spettano ai regolari *qua regulares*.

Si osserverà bene che noi qui intepretiamo le parole del can. 1550 « in ec- « clesiis religiosorum exemptorum » e del can. 630, § 4: « si ecclesia sit com- « munitatis religiosae » nel senso di un genitivo possessivo, quando cioè trattasi di chiese (semplici o parrocchiali) che sono di esclusiva pertinenza e proprietà dei religiosi, per edificazione o altro titolo traslativo (e tale non può essere la semplice *unio* anche *pleno iure*), per cui la parrocchia non è che un ospite in casa altrui. La contraria sentenza invece riconosce come tale titolo traslativo di dominio il fatto stesso della unione, e ritiene « ecclesia religiosorum, ecclesia commutatis religiosae » anche quella in cui vengon chiamati ad assumere la cura d'anime i religiosi; e quella che, già esistente, viene unita a un monastero. Crediamo di esserci spiegati abbastanza, per giustificare il nostro dissenso da tale erronea opinione. E con questo cade senz'altro l'appello del Provinciale in questione, ai cann. 630 e 1550, se non può dimostrare la necessaria premessa, trattarsi cioè di chiesa conventuale che *ospita* una parrocchia.

Il Vescovo a sua volta invoca il can. 1515, § 2, che asserisce agli *Ordinarii* il diritto e dovere di vigilanza, anche mediante la visita, su l'esecuzione delle pie volontà, e di esigere il resoconto dagli altri esecutori delegati, per controllare l'esecuzione fatta. È chiaro che ciò non basta, perchè *Ordinarius*, nel caso, può significare anche il Provinciale (can. 198, § 1): basta osservare il § 3 del seguente can. 1516: « Bonis fiduciariis alicui religioso commissis, siquidem « bona attributa sint *loci seu dioecesis* ecclesiis incolis aut piis causis iu- « vandis, Ordinarius de quo in §§ 1, 2 est *loci* Ordinarius; secus est Ordi- « narius eiusdem *religiosi proprius* » (a scanso di equivoci ricordiamo qui il can. 585). Nel caso poi di chiesa semplice o parrocchiale *dei* religiosi esenti, secondo il seno dichiarato, è più che esplicito il can. 1550 già citato.

Nel can. 1525 è invece espressamente menzionato l'Ordinarius *loci*, ed è detto che « reprobata contraria consuetudine, administratores tam ecclesia- « stici quam laici cuiusvis ecclesiae etiam cathedralis, aut loci pii canonice « erecti, aut confraternitatis, singulis annis officio tenentur reddendi rationem « administrationis Ordinario loci ». Ma è evidente che questo canone speciale, deve intendersi in funzione e applicazione del principio posto nel can. 1519, § 1. « Loci Ordinarii est sedulo advigilare administrationi omnium bonorum « ecclesiasticorum quae in suo territorio sint, *nec ex eius iurisdictione fuerint « subducta* ». Ma i beni spettanti ai regolari, *qua regulares*, sono certamente sottratti alla sua giurisdizione, e appunto perciò non ha diritto il Vescovo di esigerne resoconto; è proprio questo il concetto dell'esenzione, cui si informano p. es. i cann. 532, 630, 631 ecc. Bisogna invece negare che i beni di una parrocchia unita, e quelli che, giusta il can. 630, § 3, il parroco religioso acquista alla parrocchia unita, siano beni *religiosi* e dei *religiosi*: e allora il can. 1525 procede benissimo nel caso, e giova anzi per abbattere l'estremo

rifugio della « consuetudine contraria » che è qui *espressamente riprovata* (cfr. can. 5). Tanto meno potrebbe invocarsi la prescrizione o usucapione, nel senso che il monastero cui è unita la parrocchia possa aver acquistato per usucapione lunghissima la proprietà o il dominio dei beni di questa e fattili *religiosi* nel senso indicato: invero lo stesso soggetto, il monastero, come ente religioso, prescriverebbe contro *se stesso* in quanto parroco abituale! È proprio vero che gli errori non si sostengono che con assurdi: non si dà infatti maggior assurdo giuridico che questo.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

I cappellani militari. — Con R. D. 9 agosto 1926, n. 1493, pubblicato successivamente nel Bollettino ufficiale del Ministero della Guerra, sono state pubblicate le seguenti *Norme* per l'applicazione della legge relativa (cfr. *M. E.*, 1926, p. 124).

Art. 1. — All'Ordinario militare per l'Italia, al suo Vicario ed agli Ispettori, in relazione al rango loro attribuito dall'art. 4 della legge 11 marzo 1926, n. 417, spetta il trattamento morale e gerarchico dovuto rispettivamente al generale di divisione, al colonnello ed al tenente colonnello (o gradi corrispondenti).

Art. 2. — All'Ordinario militare per l'Italia è corrisposto, a rate mensili posticipate, esclusivamente un annuo onorario di rappresentanza di lire 48,000 e, a titolo di rimborso per spese di vettura, è attribuita la somma annua di lire 12,000.

Nei viaggi compiuti per ragioni di servizio spetta all'Ordinario il trattamento economico dovuto al generale di divisione.

Art. 3. — All' Ordinario militare per l' Italia che cessi dall' ufficio dopo avervi prestata l'opera sua per non meno di dieci anni continuativi, sarà concessa una indennità per una volta tanto pari a tanti dodicesimi della somma annua corrispondente allo stipendio del grado militare di assimilazione (generale di divisione o gradi corrispondenti) per quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati. La frazione di anno superiore a sei mesi viene, a tale effetto, coniderata come anno intero.

L'Ordinario militare che cessi dall'ufficio dopo avervi prestato l'opera sua per non meno di venti anni, senza aver reso allo Stato altri servizi utili a pensione, acquista diritto a pensione vitalizia, che gli sarà liquidata secondo le vigenti leggi sulle pensioni militari, avendo per base lo stipendio annuo del grado di assimilazione (generale di divisione o gradi corrispondenti).

Il tempo trascorso nell'esercizio dell'indicato ufficio di Ordinario militare potrà essere cumulato con gli altri servizi utili a pensione, agli effetti dell'indennità per una volta tanto, di cui al comma primo, o della pensione vitalizia, di cui al comma secondo.

Art. 4. — Al Vicario e agli Ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, secondo il grado di assimilazione (colonnello e tenente colonnello o gradi corrispondenti).

Al Vicario e agli Ispettori sono applicabili le vigenti leggi sulle pensioni militari. Essi, peraltro hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 25 anni di servizio (computando ogni altro servizio reso allo Stato); ma per far valere tale diritto devono aver raggiunto 55 anni di età.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

Art. 5. — I sacerdoti da nominarsi cappellani capi debbono, oltre ai requisiti stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 417, possedere la cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici, ed aver regolarmente soddisfatto agli obblighi coscrizionali.

I sacerdoti prescelti per la nomina a cappellano capo debbono poi, prima che la nomina sia effettivamente disposta, rilasciare una dichiarazione scritta e firmata, del seguente tenore:

« Agli effetti della mia nomina a cappellano capo (del Regio esercito — della Regia marina — della Regia aeronautica) dichiaro io sottoscritto di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato Italiano e di aver piena conoscenza delle disposizioni che regolano la posizione dei cappellani militari di ruolo.

« Dichiaro inoltre che mi impegno a compiere esattamente tutti i miei doveri di cappellano capo, con ogni diligenza e zelo ».

Art. 6. — Per le aspettative, le disponibilità ed i congedi sono estese, in quanto applicabili, al personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale le disposizioni di cui al capo X del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7. — Le sanzioni disciplinari che, a norma dell'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 417, possono essere applicate al personale ecclesiastico di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale, allorchè non sia soggetto alla giurisdizione militare, sono:

1° la censura;
2° la riduzione dello stipendio;
3° la sospensione dall'ufficio con privazione dello stipendio;
4° la revoca dall'ufficio;
5° la destituzione.

Le cause per le quali possono essere inflitte le dette sanzioni sono quelle rispettivamente enumerate negli articoli 58, 59, 62, 64 e 65 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8. — Il comandante della divisione militare (o di circoscrizione corrispondente per la Regia marina e per la Regia aeronautica) il quale rilevi direttamente o abbia comunque notizia di infrazioni disciplinari imputabili al personale di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale e non soggetto alla giurisdizione militare, ne fa rapporto al Ministero competente, proponendo la sanzione da applicare.

Art. 9. — Il Ministro competente, in base al rapporto di cui al precedente articolo — o a quegli altri elementi che siano eventualmente giunti in suo pos-

sesso — contesta immediatamente i fatti all'incolpato e procede a tutti gli accertamenti che ritenga necessari, sentendo senza giuramento, testimoni e periti compresi quelli designati dall'incolpato, ed invitando questo ad esporre quanto reputi opportuno nel suo interesse.

L'incolpato ha dieci giorni di tempo, dalla data del ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Il Ministero competente può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare detto rinunciare con espressa dichiarazione scritta.

Art. 10. — Qualora il fatto addebitato al cappellano abbia dato luogo a denunzia all'autorità giudiziaria, la proposta di sanzione disciplinare rimane sospesa.

Art. 11. — Durante il periodo degli accertamenti può essere consentito all'incolpato l'esame totale o parziale degli atti relativi.

Terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti stessi.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione ad un cappellano di ruolo è adottato con decreto Ministeriale dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Esso ha carattere definitivo e deve essere comunicato all'interessato entro il termine di cinque giorni dalla sua data.

Art. 12. — L'Ordinario militare per l'Italia dà notizia al Ministero competente di quelle sanzioni disciplinari ecclesiastiche che egli abbia ritenuto di infliggere a cappellani militari di ruolo, e per le quali debba essere disposta, a termini dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1926, n. 417, la sospensione del trattamento economico od anche la revoca dall'ufficio.

Art. 13. — L'Ordinario militare per l'Italia, insieme al Vicario e con gli Ispettori suoi immediati collaboratori, ha la sede del suo ufficio in Roma, in locali demaniali.

I cappellani militari capi del Regio esercito sono addetti agli ospedali militari ed hanno il loro ufficio in apposito locale loro assegnato dal direttore dell'ospedale stesso.

L'assegnazione dei cappellani militari capi agli ospedali sarà fatta con decreto del Ministro della guerra.

Per i cappellani capi della Regia Marina e della Regia aeronautica provvedono i Ministri competenti.

Art. 14. — Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere in relazione alle particolari esigenze del servizio, stabilendo, in base alle designazioni fatte nell'Ordinario militare, a quali sacerdoti debba essere affidato temporaneamente l'incarico di sopperire alle accennate esigenze alla dipendenza dei cappellani capi.

Art. 15. — I cappellani incaricati che, a mente dell'art. 10 della legge 11 marzo 1926, n. 417, abbiano prestato, alla dipendenza dei cappellani capi, l'opera loro continuativa per un periodo di sei mesi, e per le bene accertate ulteriormente l'opera stessa, sono ammessi al trattamento economico previsto dal citato articolo.

Agli stessi cappellani incaricati, per i periodi del loro servizio temporaneo ai quali non sia applicabile il trattamento economico accennato nel comma precedente, l'Amministrazione competente potrà corrispondere un compenso non superiore al solo stipendio spettante al tenente o grado corrispondente.

Art. 16. — I cappellani incaricati di cui al precedente articolo debbono possedere gli stessi requisiti prescritti per i cappellani capi.

Di ciò deve accertarsi anzitutto l'Ordinario militare per l'Italia, prima di presentare, su invito del Ministero competente, le relative designazioni nominative, in base al precedente art. 14.

Spetta in ogni caso ai cappellani incaricati il trattamento morale e gerarchico dovuto al tenente (o grado corrispondente) ma, al pari del personale ecclesiastico di ruolo, essi non soggetti alla giurisdizione penale e disciplina militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

I cappellani incaricati, prima di assumere servizio, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e firmata del seguente tenore:

« Agli effetti dell'incarico affidatomi, dichiaro io sottoscritto di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, e di avere presa conoscenza delle disposizioni che regolano il trattamento dei cappellani incaricati.

« Dichiaro inoltre che m' impegno a compiere esattamente tutti i doveri di cappellano con ogni diligenza e zelo ».

Art. 17. — Il servizio continuativo, di cui al primo comma del precedente art. 15, prestato nell'assistenza spirituale da sacerdoti, quali cappellani incaricati, ed il servizio prestato dai sacerdoti che, mediante convenzioni speciali, disimpegnino od abbiano disimpegnato per un periodo non minore di cinque anni funzioni di cappellani presso gli ospedali od altri uffici militari, potranno essere riscattati per intero, con le norme dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1926, n. 417, sia nel caso che detti sacerdoti abbiano reso allo Stato altri servizi utili a pensione, sia nel caso che essi siano nominati cappellani di ruolo.

Art. 18. — Le infrazioni disciplinari imputabili ai cappellani incaricati, non soggetti alla giurisdizione militare, accertate insindacabilmente dall'autorità militare, possono dar luogo da parte del competente Ministero, sentito il parere dell'Ordinario militare per l'Italia, alla immediata revoca dell'incarico loro affidato.

Art. 19. — Per la nomina dei cappellani militari di ruolo del R. Esercito, costituiranno titoli di preferenza di servizio da essi prestato in guerra presso reparti mobilitati, quello prestato negli ospedali militari o nei cimiteri di guerra ed eventualmente le benemerenze militari di altra specie.

Art. 20. — Con decreti dei Ministri competenti saranno stabilite le norme relative alla divisa del personale ecclesiastico, alle modalità procedurali per le nomine del personale di ruolo, alla tenuta della sua matricola, alle modalità per il pagamento delle competenze, all'assegnazione dei fondi per le spese di ufficio.

QUESITI MINORI

Nel Capitolo Cattedrale di R. da qualche anno è stato introdotto l'uso di cantare la messa conventuale in certi giorni meno solenni col solo sacerdote celebrante senza il diacono e suddiacono assistenti. La ragione addotta al Vescovo, che, saputa la cosa, se ne mostrò *scontento*, fu che la fabbriceria della Cattedrale naviga in cattive acque.

Domando: 1) se la messa conventuale, precettivamente cantata, possa valere per la sodisfazione corale celebrata nel modo suesposto; 2) se il Capitolo Cattedrale, per ridurre la forma della messa conventuale come è detto sopra, abbia potuto agire di propria autorità, o se avesse avuto *bisogno*, almeno, dell'approvazione dell'Ordinario.

R. Al I. *Affirmative*: il Codice, infatti, non parla che di « celebrationem cum cantu » (can. 413 § 2); ed è del resto esplicito a questo proposito il decreto 552 della collezione autentica.

Al II. Se la disposizione di cantare *sempre* la Messa coi Ministri parati è statutaria (come dobbiamo supporre da quanto dicesi nel caso) basta ricordare che, per mutare le disposizioni statutarie occorre il *consenso* del Vescovo (can. 410 § 2). In caso diverso, sebbene, a esaminare i decreti della S. C. dei Riti, segnatamente i nn. 2515 ad VIII, 3108 ad III, 4051 ad I, possa agevolmente dedursi che tale mutamento sia senz'altro permesso, pure occorre riflettere che il Vescovo ha tutto il diritto di contestare il deliberato del Capitolo, qualora sia mal fondato, sia quanto all'esistenza della causa addotta, sia quanto alla sua sufficenza. Essendo invero il Vescovo, solidalmente col Capitolo, custode del decoro e dello splendore esterno della Cattedrale, ha diritto e dovere di tutelarlo, anche, e molto più, quando i Canonici sembrino trascurarlo in un col proprio decoro.

RECENSIONI

NENO TOBIA, S. J., *Gesù Cristo Re*. Bergamo (Viale Roma, 20), tipografia S. Alessandro, 1926. In-8°, di pag. 248. L. 9.

Confessa l'A. che nulla ha voluto prendere pel suo libro da quanti hanno già trattato l'argomento, attenendosi severamente alla traccia data dall'enciclica di Pio XI e al comune patrimonio della Scrittura e della Tradizione. Così pure, trattando unicamente della regalità di Cristo, ha schivato di proposito digressioni sul Sacro Cuore, sull'Eucaristia ecc. Nel primo capitolo dunque dimostra che Cristo è veramente Re, quindi si addentra nella questione di questa regalità: è solamente spirituale, o anche politica o sociale? L'A. afferma anche questa regalità politica, pur dando il massimo va-

lore alla spirituale. Quindi ne ricerca i *titoli*, che già l'Enciclica ha accennati: per nascita (unione ipostatica) per conquista (redenzione) per elezione (divina), e le *forme* nella tipica potestà, legislativa, giudiziaria, esecutiva, ricercandone l'esercizio anche nella vita presente. Mostra nella *Chiesa* il regno spirituale concreto di Cristo, ma vuole anche dallo *Stato* il riconoscimento di questa regalità e ne accenna largamente i benefici, con una minuta analisi delle questioni vitali dell'ora presente. Conclude con uno sguardo generale sopra la dignità di Cristo, che è una commossa ed eloquente perorazione. Ciascuno dei *nove* capitoli si presta del resto benissimo per un discorso o conferenza, e ad ogni modo, nella sua solida struttura, fornisce la base di ogni sviluppo omiletico, apologetico. Lo accogliamo con plauso, come il più fedele commento appaia finora del documento pontificio.

SIMONELLI sac. FERDINANDO. *Gesù Cristo Re immortale dei secoli.* Discorsi. Torino, Marietti, 1926. In-8°, di p. VII-214.

Sono quattordici i discorsi, sette per la sezione *Dio*, sette per la sezione *Uomo*. Dei primi solo l'ultimo riguarda il tema, «il Re», gli altri trattano invece del Maestro (sermone del monte, Precetto nuovo) del Redentore (Eucaristia, Croce). Nei secondi si parla solo di Religione, Preghiera, Cristianesimo e dolore, Purezza, Apostolato, Pace. Come si vede trattasi di materia che non ha proprio un legame intrinseco col tema della Regalità di Cristo fatta intravvedere dal titolo. Anche considerati in sè stessi, temiamo che, pur contenendo molto di bello o di nuovo (sono allusioni a cose recentissime, come il congresso di Chicago e la persecuzione del Messico), non riescano a raggiungere lo scopo così vivamente accentuato nella prefazione: «La predicazione moderna, *non sempre scevra di accademia e retorica*, raramente si presenta in veste acconcia al pulpito (sic). Trattazioni troppo aride... non arrivano all'anima dei fedeli, o almeno non comunicano allo spirito tutte le vibrazioni quella *parola*, che è stata detta a salute delle genti». Riconosciamo cioè volentieri il carattere facile e popolarissimo e anche la forma eletta e la solida sostanza di questi discorsi, e quindi giudichiamo lodevole averli composti e recitati; ma forse ciò non basta ed essi non bastano a liberar l'eloquenza sacra dall'accademia e dalla rettorica.

La Fête et la Messe de Jésus-Christ Roi. «Textes liturgiques; Doctrine catholique». Par un Professeur de Séminaire. In-12, 6 fr.; remises par quantités . . . . . L. 9

Th. MAINAGE, O. P., professeur à l'Institut Catholique de Paris. — *Immortalité.* — L'Univers. — Les Religions. — L'Homme. — La Métapsychique. — La Conscience. — La Raison. — Eternité. — In-12. 1926 . . . » 10

L. ROUZIC. — *Les Saint-Ordres.* Doctrine et action. In-12. Prix: franco . . » 16

Docteur A. MARCHAND. — *Les Faits de Lourdes.* Nouvelle Guérisons enregistrées au Bureau Médical, 1923-1925, in-12 . . . . . » 16

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.

Ai Lettori.

Possiamo questa volta intessere il programma per l'anno venturo, non di parole o di promesse, ma di fatti. Abbiamo costituito felicemente un Consiglio di redazione *che condividerà d'ora in poi la responsabilità del* Monitore, *sia quanto a esattezza dottrinale sia quanto alla regolarità della pubblicazione, fissata inderogabilmente al* 15 *di ogni mese. Di tale* Consiglio *fanno parte eminenti canonisti e liturgisti di Roma, tutti scelti nel clero* secolare, *e quindi attivamente partecipi del lavoro dei Dicasteri Romani, in guisa da poterne con maggiore autorità (pur sempre privata) interpretarne le disposizioni, mantenendo alla nostra* Rivista *il duplice carattere, che ha sempre procurato di conservare, di utilità pratica, e di indipendenza da scuole, ceti o clientele che cerchino di tirar l'acqua al loro mulino. Questo* Consiglio *sarà* collettivamente *l'autore della nostra Rivista, nel senso che nulla si pubblicherà in essa, neppure una* Breve risposta, *se non quando abbia riportato il consenso dei membri. Oltre ad essi proseguiranno a onorarci della loro collaborazione egregi scrittori di cose nostre, anche fuori di Roma e d'Italia.*

Intanto il Consiglio ha stabilito queste Norme *per l'attuazione di quel programma della* Rivista, *che i nostri lettori già conoscono e apprezzano:*

1. Atti della Santa Sede: *darli nella massima parte* in italiano*: cioè conservare la dicitura originale delle sole* parti dispositive *e di alcuni tratti caratteristici: i documenti più ampii, se non abbiano eccezionale importanza, saranno solo largamente riassunti: ciò si farà specialmente per quei testi, che si sogliono pubblicare integralmente in italiano e latino, nell'*Osservatore Romano, *i cui numeri sono a portata di tutti.*

2. Studi e consultazioni. *Dedicare ad essi almeno un terzo delle pagine di ciascun fascicolo, scegliendo come argo-*

BIBL. TH. P. F.

mento i più rilevanti tra i quesiti proposti dai lettori, e, in mancanza, i punti già toccati nelle Consultazioni e Questioni *del Card. Gennari, di s. m., che siano riformati dal Codice, nonchè le più rilevanti tra le* Decisioni della S. R. Rota, *che, pubblicate dal S. Tribunale in volumi annui, non hanno ottenuto ancora nel Periodico la conoscenza che pur meritano.*

3. Quesiti degli abbonati e lettori. *Togliere tutte le restrizioni alla loro presentazione: ossia, questa non sarà più subordinata ad alcuna condizione: chiunque vorrà potrà inviarci quesiti nella forma che crederà. I membri del* Consiglio *si divideranno l'onere di rispondere e lo assolveranno a loro intera discrezione quanto a forma e contenuto; quelle risposte che dovranno essere pubblicate nel periodico, saranno però sottomesse al controllo* collettivo *del* Consiglio.

4. Notiziario. *Oltre la legislazione civile, la cronaca ecclesiastica e le recensioni, introdurre in ogni fascicolo, una serie di* note e di appunti *relative ad altri rami della scienza ecclesiastica, anche positiva, onde segnalare tutto quello che presenti un vero interesse per il Clero.*

Come è facile porgere, l'effettuazione di queste Norme, *per la quale ora la responsabilità grava su l'intero* Consiglio, *addurrà un profondo, anzi radicale* miglioramento, *nella redazione del Periodico, com'era desiderio di tutti: inoltre l'estensione della facoltà di consultazione, essendo questa sottratta a ogni limitazione che non sia quella della discrezione, costituirà per la Redazione un* onere *tutt'altro che leggero. Speriamo che dell'uno e dell'altro ci compensino con la loro fedeltà e corrispondenza gli Abbonati, ai quali siamo intanto lieti di offrire, coi nostri servigi, i più fervidi auguri di*

BUON ANNO, NEL SIGNORE!